

↳
ARCHIVUM
HISTORIAE
PONTIFICIAE

14

1976

PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA
FACULTAS HISTORIAE ECCLESIASTICAE
ROMAE

PAPA E CARDINALI NEL SECOLO XI

Una questione di metodo e una replica *

Summarium. — Recensione critica operis *Cardinalato e collegialità* a cl. viro G. Alberigo editi, itemque commentariis circa id quod Petrus Damiani de potestate primatiali papae et praerogativis cardinalium episcoporum senserit (AHP 8 [1970] 375-378; 10 [1972]25-105) prae oculis habitis, ratio quae inter cardinales et papam iuxta intellegentiam 'gregorianorum' saec. XI intercesserat, iterum pertractatur. Tali modo responsio necessaria ad obiectiones recenter a cl.mo Alberigo auctori motas datur, simulque methodus obicientis in describenda ecclesiologia 'gregorianorum' usitata ex omnibus partibus pertentatur.

Nella mia recensione al libro del prof. Giuseppe Alberigo *Cardinalato e Collegialità* (Firenze 1969), pubblicata su questa rivista¹ esprimevo le mie riserve non solo sulle interpretazioni dei testi e del pensiero degli autori presi in esame, e quindi sulle conclusioni alle quali l'A. giungeva, ma soprattutto sul metodo usato. A proposito di questo mi permettevo di rilevare le seguenti caratteristiche, almeno per quanto concerneva i testi del secolo XI: 1) interpretazione di testi in base all'uso di essi, o di parte di essi, fatto da autori posteriori di uno, due, tre e quattro secoli, senza un esame critico della legittimità, esattezza e aderenza al pensiero originale espresso nei testi in questione, da parte di questi autori; 2) una scarsa attenzione al contesto storico immediato in cui il documento, non solo cronologicamente, si colloca; 3) identificazione del pensiero dei testi studiati, prescindendo totalmente o quasi totalmente dal pensiero ecclesio-logico generale degli autori dei testi, astraendo quasi sempre dallo scopo dello scritto e quindi dall'intenzione dell'autore di esso; più di una volta, astraendo anche dal contesto immediato dello stesso capitolo in cui una frase o alcune parole si trovano; 4) confronto di questo pensiero così identificato con il pensiero di autori ecclesiasticamente e politicamente di tendenza e milizia opposte rispetto agli autori dei testi esaminati, nell'intento di trovare una conferma, ma senza approfondire l'intenzione e il contesto storico concreto di questi scritti dell'opposizione.

Due anni più tardi pubblicavo su questa stessa rivista uno studio su

* Questa nota era pronta per la stampa nell'ottobre del 1975. Soltanto ragioni tecniche, e tra queste l'ampiezza della nota e dello stesso vol. 13 di questa rivista, ne hanno impedito la pubblicazione.

¹ AHP 8 (1970) 375-378.

*I compiti e le prerogative dei cardinali Vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale*², seguendo i criteri opposti a quelli rilevati nel libro del prof. Alberigo. In esso, in base a una lettura attenta di tutti gli scritti damiani concernenti il tema, arrivavo, su quasi tutti i punti, a conclusioni opposte a quelle del prof. Alberigo. Questi, un anno prima della pubblicazione del mio articolo, alla quinta settimana internazionale di studio organizzata dall'Università Cattolica (Mendola, 26-31 agosto), tenne una relazione su *Regime sinodale e Chiesa Romana tra l'XI e il XII secolo*. Pubblicandola, tre anni più tardi, sia negli Atti della Settimana³ sia, con esclusione dell'introduzione, su *Critica Storica*⁴, ne prendeva occasione per rispondere alle riserve della mia recensione e per avanzare delle critiche allo studio citato su Pier Damiani. Queste risposte mi offrono l'opportunità di chiarire quanto nella recensione suddetta era solo accennato e di replicare alle critiche del prof. Alberigo, eliminando, spero definitivamente, ogni ambiguità e imprecisione di metodo e di contenuto, vere o presunte. Un tale scopo segna anche i limiti di questa nota, che non entrerà nel merito di testi del sec. XI presi in esame dal prof. Alberigo nel libro *Cardinalato e Collegialità*, ma non riesaminati nella relazione *Regime sinodale e Chiesa Romana* e neppure nelle risposte presentate alle mie riserve. La ragione per cui le osservazioni seguenti possono onestamente riferirsi ancora al libro *Cardinalato e Collegialità* è offerta nella relazione del convegno. In essa viene infatti utilizzata « abitualmente » la documentazione raccolta nel libro per i secoli XI e XII, ma allo stesso tempo si cerca « di allargare il dibattito e l'approfondimento critico a connessioni storiche e dottrinali nel volume solo accennate o tralasciate »⁵. Naturalmente saranno puntualmente rilevati gli eventuali mutamenti di opinione e d'interpretazione dei testi presenti nella relazione.

Una precisazione

Anzitutto urge precisare chiaramente l'oggetto della discussione. Il prof. Alberigo cita la mia recensione al suo libro secondo il proprio metodo, cioè parzialmente e neppure esattamente: « Secondo un certo M. Fois ('Archivum Historiae Pontificiae...') certamente i medioevalisti (*qui viene saltato un periodo e mezzo senza alcuna indicazione!*) saranno sorpresi di scoprire [nel mio *Cardinalato e Collegialità*] nei gregoriani una concezione della chiesa romana 'essenzialmente complessa e articolata', che non identifica questa chiesa, capo e madre di tutte le chiese, con il suo vescovo, ma che 'comprende anche il collegio cardinalizio' ». Il prof. Alberigo continua, esprimendo il suo dubbio sulla sicura scelta delle « auctoritates » cui alludo. Perciò indica « a caso » tre autori (L.F.J. Meulenberg, O. Capitani e K.F. Morrison)⁶, i quali, se consultati da me, avrebbero risparmiato « agli augusti torchi gregoriani di gemere tanto invano ».

² AHP 10 (1972) 25-105.

³ *Le Istituzioni ecclesiastiche della « Societas Christiana » dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*, Milano 1974, pp. 229-271.

⁴ *Critica Storica* 11 (1974) 12-46.

⁵ ALBERIGO, *Regime sinodale*, o. cit., p. 230 n. 2.

⁶ L. F. J. MEULENBERG, *Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln*

E adesso vediamo un po' come stanno precisamente le cose. Anzitutto bisogna integrare la citazione della mia recensione, come avrebbe dovuto fare, senza un eccessivo sforzo di onestà, il prof. Alberigo. Io aggiungevo, infatti, immediatamente: « In altri termini, scopriranno [i medioevalisti (e non solo essi)] che il soggetto dei poteri primaziali di Pietro non è soltanto il suo successore, ma il suo successore e i cardinali uniti a lui ». Ora è evidente il senso da me inteso con l'identificazione della « Chiesa romana », « capo e madre di tutte le chiese, con il suo vescovo ». Non ho mai pensato di negare che la chiesa romana, in quanto comunità cristiana locale, comprenda anche il clero (quindi i cardinali) e il popolo uniti al suo vescovo in comunione di fede, di carità, di vita sacramentale e di disciplina. Neppure ho inteso negare che il presbiterio romano, anche se molto probabilmente in modo diverso dagli altri presbiteri locali, costituisce il consiglio del proprio vescovo oltre a essere l'immediato collaboratore, insieme ai diaconi, della sua azione pastorale e amministrativa. Ma altra cosa è la concezione della chiesa romana in quanto *capo, madre e maestra di tutte le chiese*; cioè, secondo i « gregoriani », in quanto istituzione o struttura primaziale stabilita direttamente da Cristo; in quanto sede e cattedra di Pietro e dei suoi successori. Insomma: in quanto unica chiesa locale fondata da Cristo con il conferimento a Pietro delle prerogative primaziali sulla Chiesa universale e quindi perpetua detentrici di esse⁷.

Il nocciolo della questione, perciò, il punto essenziale e circoscritto del problema è questo: il soggetto del primato di Pietro è, secondo i « gregoriani », il vescovo romano unico e monarchico, successore di Pietro nella propria sede; oppure il soggetto è costituito dal vescovo e dai cardinali « intimamente congiunti a lui » con un « rapporto di comunione profondissimo »?

Una volta messo a fuoco l'oggetto della discussione, che sarà quello delle osservazioni che seguono, esaminiamo gli autori suggeriti dal prof. Alberigo, i quali avrebbero rilevato nei « gregoriani » la stessa concezione della « Romana Ecclesia » scoperta da lui.

Le « auctoritates » del prof. Alberigo

Il Meulenberg, alle pagine citate, elucida la concezione gregoriana della « Romana Ecclesia ». Attraverso l'analisi dei titoli usati per essa da Gregorio VII (*mater, caput, magistra, domina*) e il legame intimo tra la medesima e Pietro, rileva unicamente il rapporto primaziale tra essa

Gregors VII., 's-Gravenhage 1965, pp. 19-24; O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età « pregregoriana » e « gregoriana »*. *L'avvio alla restaurazione*, Spoleto 1966, p. 193 n. 32; K. F. MORRISON, *Tradition and Authority in the Western Church 300-1140*, Princeton 1969, pp. 198 e 278.

⁷ Per il Damiani cfr. FOIS, *I compiti e le prerogative ...* (cit.) pp. 35-37; la stessa affermazioni la si trova in Anselmo da Lucca (*Collectio Canonum*, I, 65; ed. THANER, pp. 31s), in Deusdedit (*Die Kanonessammlung* I, 671; ed. GLANVELL, pp. 106s), in Bonifazio di Sutri (*De Vita christiana* IV, 82; ed. PERELS, pp. 146s.), nell'Autore di *Diversorum Patrum sententiae* o *Collectio in LXXIV titulos digesta* I 2, 17; ed. GILCHRIST, Vaticano 1973, pp. 20, 28). Di Gregorio VII si può ricordare il *Dictatus Papae*, n. 1: « Quod romana ecclesia a solo Domino sit fundata » (Reg. II, 55a; ed. E. CASPAR, Berlino 1920, p. 202).

e tutte le altre chiese. Non esiste alcun cenno alla sua struttura interna e neppure si legge il nome dei cardinali.

Una indicazione più chiara su questa struttura si trova invece al capitolo seguente, che porta un titolo significativo: « Der Träger der Römischen Kirche » (pp. 25-37). In esso l'autore dimostra che, secondo Gregorio VII, il soggetto unico dei privilegi petrini è il papa; dimostra, cioè, che la chiesa romana in quanto madre, capo e maestra di tutte le chiese, e quindi detentrica dei diritti primaziali, è rappresentata dal papa, identificata in lui. Questa personalizzazione esclusiva dei poteri primaziali della chiesa romana viene vista anche attraverso il rapporto ecclesiale-mistico con cui Gregorio si vede unito a Pietro. Il Meulenberg può concludere:

« Gregor hat die Privilegien des Apostolischen Stuhles vor allem als Stellvertreter des heiligen Petrus geerbt, und auf Grund dieser amtlichen Verbundenheit hat sich beim tief religiösen Papst eine ganz persönliche Beziehung zu den Apostelfürsten, besonders zum heiligen Petrus, entwickelt... Dies führt zu einer so starken Identifikation, daß Gregors Funktion in der Christenheit den Primat als solchen weit übersteigt. Im Papst lebt der heilige Petrus, der seine Verehrer reichlich beschenkt, aber zugleich eifersüchtig seine Rechte überwacht; » (p. 33).

Poco prima (p. 27), aveva già scritto: « Mit dem Hinweis auf Johannes 21,15-17 wird dem Papst weiter die oberste Leitung der Kirche reserviert ». Dentro la struttura della « chiesa romana » così concepita non resta molto spazio per una partecipazione dei cardinali al primato petrino in forza della propria posizione nella stessa chiesa. Bisogna aggiungere inoltre che neppure in questo capitolo l'A. nomina i cardinali. Il rapporto dei cardinali col papa viene trattato brevemente al capitolo IV (pp. 31-42). Il Meulenberg tiene conto delle opinioni di alcuni studiosi, tra i quali anche Walter Ullmann, e delle tendenze di alcuni « gregoriani » nel rivendicare certi diritti per i cardinali, non escluso Pier Damiani. Egli minimizza (senza dubbio eccessivamente) quanto dice relativamente ai cardinali vescovi il Damiani, e nega che i cardinali presbiteri avessero già conseguito al tempo di Gregorio VII particolari diritti.

La discussione sul rapporto tra cardinali e papa a livello istituzionale viene inserita nella esposizione del pensiero di Gregorio VII circa l'infallibilità della chiesa romana, proprio al momento in cui l'A. si chiede se Gregorio VII non si sia identificato con la « chiesa romana » anche sul piano dell'infalibilità dottrinale. Egli conclude che *nell'esercizio del suo ufficio* Gregorio VII, come già Leone IX, riconosce al « capo della chiesa romana l'infalibilità ». Ossia: infalibilità della chiesa romana e infalibilità del papa coincidono (pp. 43-44). È un altro aspetto della identificazione tra la chiesa romana e il suo vescovo.

Anche il secondo autore citato dal prof. Alberigo non sembra lasciar dubbi in proposito. Alla pagina e alla nota indicate (p. 193 n. 32), il prof. Ovidio Capitani, uno dei più noti medioevalisti italiani, polemizza con J. Gilchrist sulla interpretazione ecclesiologica da dare a un testo cipriano entrato nella collezione canonica *Diversorum sententiae Patrum* o « Colle-

zione in 74 titoli »⁸ e collocato dall'autore della raccolta sotto il I titolo *De primatu romane ecclesie*.

Si tratta del testo famoso di Cipriano sull'unità dell'episcopato della Chiesa universale, che non riguarda affatto la struttura della chiesa romana. A parte la difficoltà d'interpretare l'intenzione del collettore nello scegliere e collocare il passo cipriano sotto quel titolo, per l'assenza del *breviculus* che riveli l'interpretazione fattane dal medesimo, sembra giusta l'impossibilità notata dal Capitani di accostare a questo testo, come fa il Gilchrist⁹, il « Frammento A » (= FA) *De sancta romana ecclesia* attribuito a Umberto da Silvacandida, uno dei testi del sec. XI preso ripetutamente in considerazione dal prof. Alberigo. Ma proprio in quest'ultimo testo il Capitani vede una identificazione tra chiesa romana, in quanto capo di tutte le chiese, e la persona del papa: « notiamo che il 'cardo et caput' di cui si parla appunto nel frammento A *De sancta romana ecclesia* finisce con l'identificarsi con la persona del papa: che senso avrebbe, infatti l'applicazione a tutta la Chiesa romana dell'eccezione *nisi a fide* che, come si sa, figura proprio nel framm. A? ». La stessa « identificazione verticale Chiesa = Chiesa Romana = Papa » è per lo stesso medioevalista il « profondo significato del *Dictatus Papae* ». Anche il Capitani non parla affatto di cardinali.

Della terza « auctoritas », il professore di Storia medioevale all'Università di Chicago Karl F. Morrison, vengono indicate due diverse pagine del libro citato precedentemente. Di queste, la prima (p. 198) si riferisce ai secoli VI, VII e VIII, cioè al concetto di « Tradizione » inalterata della dottrina apostolica, che in questi secoli viene sottoposto a revisione, alla ricerca di un « canone di ortodossia » capace di risolvere « la tensione tra conservatorismo e mutamento ». Questo canone viene individuato « nel concetto di universalità », che sembra proporre « il paradosso dell'universale nel particolare ». A Roma questa *tradizione universale* viene identificata con la « tradizione della Sede Apostolica ». A tale identificazione conduce l'affermazione della preminenza della sede apostolica in campo magisteriale e giuridico, ripetuta da Pelagio I (556-560), da Gregorio Magno (590-604) e infine, e salva la parentesi dovuta al caso di Onorio I (625-638), dai papi del secolo VII e VIII (pp. 198-199). Questo è quanto scrive il Morrison.

Quale sia il rapporto tra questi secoli e i « gregoriani » del secolo XI nella questione del soggetto dei poteri primaziali all'interno della chiesa romana, se il papa solo o il papa con i cardinali, è piuttosto arduo scoprirlo. Con tutta la benevolenza dimostrabile per l'inclinazione agli anticipi, molto marcata nel prof. Alberigo¹⁰, difficilmente lo storico può trovare in questi secoli dei « gregoriani », e neppure dei « pregregoriani ».

Tuttavia un certo collegamento sembra possibile trovarlo, ma precisa-

⁸ Nell'edizione del medesimo Gilchrist il testo citato, I, 19, alle pp. 29s.

⁹ J. T. GILCHRIST, *Canon Law Aspects of the Eleventh Century Gregorian Reform Program*: *Journal of Ecclesiastical History* 13 (1962) 21-38, spec. p. 26. Da notare che « cardo » non esiste in FA, in nessun manoscritto. Esiste nella lettera di Leone IX a Michele Cerulario citata dal Gilchrist.

¹⁰ Cfr. la mia recensione citata e l'intervento del Pellegrini al convegno di Mendola, *Atti*, cit. pp. 270s.

mente in un senso opposto a quello inteso dal prof. Alberigo nella sua relazione. In questa, infatti (p. 231 e n. 6), tenta di attribuire un contenuto concreto all'espressione iniziale del FA « Sancta romana et apostolica ecclesia... ». Egli tende a escludere che essa possa identificarsi col papa, anche perché mancherebbe una linea ecclesiologica precedente, alla quale ci si possa rifare. Scrive perciò, citando una frase della lettera di Niccolò I all'imperatore Michele (28-IX-865), che « Col secolo IX si avverte un'inclinazione ad applicare all'ecclesiologia il paradosso della concentrazione dell'universale nel particolare e, di conseguenza, si fa strada un'accezione di 'ecclesia romana' come equivalente di chiesa universale ». Ciò non significa però, precisa ulteriormente, « dare di 'ecclesia romana' un'accezione personale per cui il papa sarebbe l'epitome della chiesa universale ». A questo proposito rimanda a due pagine dell'opera del Morrison. Solo che la prima di esse (p. 198), come è stato constatato, non si riferisce al sec. IX né tratta il rapporto chiesa romana-chiesa universale, ma propriamente quello « tradizione della chiesa universale » — « tradizione della sede apostolica ». La seconda pagina (278), come presto si vedrà, si riferisce al secolo XI, alla concezione primaziale di Gregorio VII e dei « gregoriani ».

Inoltre, il prof. Alberigo deve anche ammettere, che « In senso opposto » al Morrison « sembrerebbe orientato » il Congar¹¹, il quale si riferisce precisamente alla seconda metà del secolo IX ed espone l'ecclesiologia di Niccolò I (858-867).

A essere esatti, non esiste alcun contrasto tra il Morrison e il Congar. Effettivamente il primo espone il pensiero di Niccolò I alle pagine 214-222, e poiché si basa sulle medesime fonti usate dal Congar, arriva alle stesse affermazioni sull'ecclesiologia del papa altomedioevale. E cioè che Niccolò I identifica « Pietro, la sede e il papa », anche per quel rapporto mistico-ecclesiale tra Pietro e i suoi successori che riapparirà di nuovo con tutta la forza in Gregorio VII; identifica inoltre la sede di Pietro con la chiesa romana; e, infine, vede concentrata in questa stessa chiesa la chiesa universale, per cui si attribuisce al successore di Pietro il « controllo » su tutta la chiesa¹².

¹¹ Y. CONGAR, *L'ecclésiologie du haut Moyen-Age*, Paris 1968, p. 216.

¹² Ecco le conclusioni del Morrison circa l'identificazione nel pensiero di Niccolò I, di Pietro, sede apostolica e papa. Dopo aver riportato il pensiero di questo pontefice a proposito del caso Marcellino, e dello stretto rapporto tra Pietro e la chiesa romana, fondata nella fede di lui approvata da Cristo per cui « Pietro vive e presiede nella sua sede », prosegue: « His [Peter] authority worked through the individual popes, and a line of identity stretched through the sequence of papal decrees. Two Frankish bishops whom Nicholas deposed may indeed have caught *Nicholas's identification of Peter, see, and pope* when they wrote that Nicholas, who is called pope, numbered himself an apostle among the Apostles » (o.cit., pp. 217-218).

La visione della chiesa romana come epitome della Chiesa universale, e quindi del vescovo di Roma come il responsabile della chiesa universale, la espone più in là, dove conclude: « He conceived universality as a quality of the faith, the cohesive element of the Church. But he also thought of it in geographical sense, when he identified the Church and the earth, and in an administrative sense when he wrote that the Roman Church had received and contained within itself what God commanded the universal Church to receive and contain, that the supervision of the universal Church consequently descended to the bishops of Rome, and, finally, that the whole, universal Church of Christ, honored the privileges of the Apostolic See » (pp. 221-222).

Non diversamente, anche se in una maniera più sintetica e incisiva, conclude l'esposizione dell'ecclesiologia di Niccolò I il Congar: « Il papa è la sede apostolica, e questa è l'*ecclesia Romana*, ma questa è come il riassunto, la somma della Chiesa universale (...): il corpo è riassunto nella sua testa e ne deve seguire la direzione »¹³.

Questa ecclesiologia incentrata sul primato petrino dei vescovi romani, riscontrabile prima di Niccolò I in Benedetto III (855-858)¹⁴, viene continuata da Adriano II (867-872) e da Giovanni VIII (872-882). Anzi il Morrison la vede derivata dall'ecclesiologia romana della seconda metà del secolo V e il Congar vi legge il preludio delle tesi ecclesiologiche di Gregorio VII¹⁵.

Emerge chiara, quindi, la tendenza della seconda metà del sec. IX non solo a epitomizzare la chiesa universale nella chiesa romana, ma a epitomizzare questa nel suo vescovo, precisamente in forza dei privilegi primaziali detenuti dai papi come successori di Pietro. Che questa sia la concezione dei « gregoriani » lo scrive a tutte lettere il Morrison, proprio alla pagina citata due volte dal prof. Alberigo per documentare il contrario. Concludendo infatti l'esposizione sul pensiero di Gregorio VII e degli « altri riformatori, le cui posizioni egli rappresenta » circa il potere legislativo papale e la forza « normativa » che i decreti papali dovevano avere per le fonti canonistiche, egli scrive:

« Against doctrines which tended to curtail their [papal decretals] powers, papal writers advanced with ever-greater refinement the doctrine that the Roman See was the epitome of the universale Church, and the pope epitomized the Roman See ».

Continua dicendo che i riformatori della prima parte del sec. XII sul valore della « discrezionalità papale » in campo legislativo e in rapporto alla tradizione non la pensavano diversamente dai « primi gregoriani »¹⁶.

Dei cardinali, in queste pagine, non si legge neppure il nome. L'A. ne parla naturalmente altrove, soffermandosi particolarmente sulla rottura del 1084 dei cardinali presbiteri con Gregorio VII e sulle idee ecclesiologiche avanzate dagli « antiregoriani »: il cardinale presbitero Benno e il diacono Ugo. Ma sulle idee dei « gregoriani » circa il cardinalato si limita a riportare qualche affermazione del Damiani¹⁷.

¹³ CONGAR, o. cit., p. 216. Tutta l'esposizione, pp. 206-226.

¹⁴ « Cum Romanae sedis pontificem constet omnium ecclesiarum Christi caput atque principem fore, tamquam beati Petri principis apostolorum vices agentem, cui Christus [totius] ecclesiae committens principatum fatur: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni caelorum (Mt. 16, 18), cunctatio nulli fidelium relinquitur quod universis ecclesiis sollicitudinem pretendere et omnium in Christo credentium salutem, paci atque quieti prospicere nos oporteat, ut et quae prava sunt corrigantur et quae rata, roborentur, quae corrupta sunt restaurentur, quae autem integra, conserventur... », MANSI XV, 113; PL 115, 693. La parola tra [...] non c'è nell'edizione di Cl. BRUNEL (*Bulle sur papyrus de Benoit II ...* Amiens-Paris 1912, p. 8s.). Il significato è però chiaro nelle prime parole dell'arenga: « omnium ecclesiarum caput... ».

¹⁵ CONGAR, o. cit., pp. 232-239; MORRISON, o. cit., 222-223.

¹⁶ MORRISON, o. cit., pp. 278-279.

¹⁷ MORRISON, o. cit., pp. 311-312, 318-323 e passim.

Come ognuno può constatare, le « auctoritates » citate « a caso » dal prof. Alberigo confermano in pieno, puntualmente, quanto scrivevo nella mia recensione a *Cardinalato e Collegialità*¹⁸.

È certamente poco comprensibile che siano state citate. Ma non è completamente sorprendente. La citazione di ricerche o di autori in favore della propria tesi, che però o non dicono nulla in merito o sostengono il contrario, è un aspetto, senza dubbio marginale, ma abbastanza rivelatore del metodo storiografico del prof. Alberigo, che dovrà essere rilevato anche per il FA. Lo stesso si dica di una certa tranquilla disattenzione alla cronologia¹⁹.

L'altra osservazione da fare è la seguente: l'identificazione tra chiesa romana-sede apostolica e papa appare già nella seconda metà del secolo IX. Essa aiuta a comprendere le tendenze ecclesiologiche del secolo XI, dei « gregoriani » e anche del FA.

Il Frammento A

Nel suo *Cardinalato* (pp. 19-28), interpretando, senza però analizzarlo tutto a fondo, questo famoso testo del secolo XI, il prof. Alberigo attribuiva al suo presunto autore Umberto da Silvacandida le seguenti tesi ecclesiologiche fondamentali: 1) La *sancta romana et apostolica ecclesia*, in quanto « vertice della chiesa universale » è costituita da papa e cardinali legati intimamente da « un rapporto di comunione reciproca »; ossia, la chiesa romana così costituita « è realmente soggetto del primato sulla

¹⁸ A parte il sarcasmo di dubbio gusto all'indirizzo del papa, espresso con gli « augusti torchi » della *Pontificia Università Gregoriana*, i « torchi gregoriani » né « augusti » né gementi, avevano lavorato, come ancora lavoreranno, sullo standard normale: con sufficiente precisione.

¹⁹ Il lettore informato avrà potuto notare che del libro del Morrison vengono citate le stesse pagine (198 e 278) sia per ribattere la mia affermazione sull'ecclesiologia primaziale dei « gregoriani », sia per sostenere che al secolo IX non esisteva la tendenza di « dare di 'ecclesia romana' un'accezione personale per cui il papa sarebbe l'epitome della chiesa universale ». Ora la p. 198, riferendosi ai secoli VI-VIII, non ha nulla a che fare con la seconda metà del sec. IX e con il secolo XI; la p. 278, riferendosi ai « gregoriani », non prova nulla rispetto al sec. IX, anche perché dice proprio il contrario di quello che l'Alberigo vuol farle dire. La stessa disinvoltura si nota nell'affermazione seguente: « Questo passaggio [alla concezione del papa come « epitome della chiesa universale »] viene effettivamente proposto da alcuni teologi, ma molto più tardi... » (p. 231s.). Non si dice né da chi, né quando precisamente. Senza dubbio, stando alle parole, almeno dopo due o tre secoli. Per suffragare una tale affermazione generica cita (not. 7) lo studio di PIETRO CONTE (*Chiesa e primato nelle lettere dei papi del secolo VII*, Milano 1972), il quale « documenta ripetutamente la distinzione ben presente anche nelle fonti romane del VII secolo tra «ecclesia romana» e papa (p. 177) » (la sottolineatura è mia). A parte la pretesa di comprovare con documenti del sec. VII le tendenze ecclesiologiche romane del sec. IX e, se si sta alle parole, del secolo X e XI, come se nulla potesse essere mutato durante tre o quattro secoli, bisogna notare che il Conte alla pagina indicata inizia a trattare del rapporto tra imperatore da una parte e « l'apostolica sede — Chiesa romana e il papa » dall'altra. Il problema della distinzione tra « chiesa romana » e papa non è neppure sfiorato, e molto meno « ripetutamente documentato ». La tendenza sembra orientata in senso contrario, per il fatto che l'imperatore è « figlio » tanto della « sede apostolica », quanto del papa, anzi di Pietro. Ciò che sembra supporre un identico rapporto ecclesiale-giuridico che unisce l'imperatore sia alla « sede apostolica — chiesa romana » sia al papa.

chiesa universale ». Tuttavia, 2) il possesso di un tale potere viene riconosciuto anche al « papa da solo, in quanto successore di Pietro », mentre non appare « un'autonoma sussistenza del collegio cardinalizio indipendentemente dal vescovo di Roma », eccetto nel caso di eresia del papa. 3) Il papa eretico è perseguibile, « ma solo all'interno della Chiesa romana »; cioè, come appare dal ragionamento, da parte del collegio dei cardinali, che è l'altro elemento costitutivo della Chiesa romana e quindi detentore dei poteri primaziali; il quale, in caso di eresia papale, possiede la sua « autonoma sussistenza » e perciò anche le funzioni corrispettive. Una controprova, benché né specificata né precisata, sarebbe offerta dall'interpretazione tradizionale del brano del FA, « Si papa », inserito nel *Decretum* da Graziano (D.XL, c.6), interpretazione che avrebbe visto nel testo « i limiti del primato » e i « privilegi dei cardinali ». Il Silvacandida, infine, 4) avrebbe espresso chiaramente l'origine divina del primato della chiesa romana rispetto a tutte le altre chiese, ma non avrebbe indicato l'origine del potere dentro la stessa chiesa, se cioè il potere derivi alla chiesa romana, e quindi al collegio cardinalizio, « mediante Pietro » e perciò mediante il papa, oppure direttamente da Dio.

In un passo della lettera di Leone IX a Michele Cerulario del 1053, si troverebbe un « riscontro » del pensiero ecclesiologico umbertino così profilato. Questa interpretazione del FA « può ritenersi sicura e acquisita », assicura l'Alberigo, perché essa « è stata ribadita e condivisa da altri specialisti ». Questi sarebbero, oltre all'Ullmann²⁰, B. Tierney²¹ e J.J. Ryan²².

Che cosa si può dire? Cominciamo dalle *auctoritates*. L'Alberigo poteva addurre soltanto l'Ullmann, che gli suggerì il metodo e buona parte della stessa interpretazione. L'Alberigo, infatti, non accetta la visione corporativistica della Chiesa romana vista dall'Ullmann nel FA. Aggiornando l'interpretazione, la sostituisce con la ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Questo infatti afferma che soggetto dei poteri supremi sulla chiesa universale è tanto il papa da solo, quanto il collegio episcopale unito al suo capo il papa, e mai senza questo, che è il principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi che dei fedeli (*Lumen Gentium*, III, 22-23). La stessa struttura ecclesiologica è stata scoperta dall'Alberigo nel FA, dove però al posto del collegio episcopale viene collocato il collegio dei cardinali, mai nominati nel testo.

Gli altri due autori non suffragano l'interpretazione proposta dall'Ullmann. Il Tierney, al passo e alla nota citati, scrive soltanto prima di riassumere in pochissime parole la tesi: « An important new interpretation [del FA] has been put forward by W. Ullmann » (cita l'articolo). Qualificare di « importante » l'interpretazione accennata non significa accettarla e riaffermarla. Era il minimo complimento che il Tierney potesse fare al suo antico professore. Più preciso, il Ryan la qualifica come « the most provocative interpretation to date of this text ». Vede l'importanza che il

²⁰ W. ULLMANN, *Cardinal Humbert and the Ecclesia Romana: Studi Gregoriani* 4 (1952) 111-127.

²¹ B. TIERNEY, *Foundation of Conciliar Theory*, Cambridge 1955, p. 57 n. 3.

²² J. J. RYAN, *Cardinal Humbert's 'De s. romana ecclesia'. Relics of Roman-Byzantine Relations 1053-1054: Mediaeval Studies* 20 (1958) 206-238.

testo assumerebbe, se fosse così intimamente legato al posteriore sviluppo costituzionale del governo ecclesiastico. Ma per stabilire il « significato del testo stesso », egli usa il metodo di ricerca opposto a quello usato dall'Ullman: « not in the light of what was later made of it (metodo di Ullmann), but in the light of its own setting and antecedents »²³. In base a questo metodo, che è l'unico metodo storico sicuro, il Ryan può arrivare a concludere:

« Furthermore, far from implying a sharp distinction between the corporate *Romana Ecclesia* and his ruling bishop, the pope, the essential character and unique status of this church — as the *caput omnium ecclesiarum*, and the *specialis mater omnium in Christo fidelium* — are clearly grounded on the Petrine prerogatives (*in Petro*), which are perpetuated in his successors in the *officium Petri*. And so intimated is this relation (on might almost say identification) of pope and *Romana Ecclesia* that its function as head (not its essential character) is made contingent upon the manner in which the papal office is conducted »²⁴.

Ancora più chiaramente, se è possibile, si era espresso il Ryan, analizzando direttamente il testo, dove scrive che il « capo » della Chiesa, ossia la *Romana ecclesia*, è « personalizzata » nel suo vescovo²⁵.

Questa interpretazione, come ogni lettore può giudicare è agli antipodi di quella dell'Ullmann e anche di quella dell'Alberigo²⁶.

A questi storici si può aggiungere ancora J.T. Gilchrist, che vede nella concezione ecclesiologica di Umberto la « Chiesa romana personificata dal papa », e G. Miccoli, che critica l'interpretazione del FA offerta dall'Ullmann, giudicandola « se non anacronistica quanto meno forzata ». Inoltre giudica ancora « tutta da dimostrare » la valorizzazione del collegio cardinalizio attribuita al Silvacandida²⁷.

La lettura del FA

Poiché nel FA i cardinali non vengono neppure nominati, per supporre sottinteso l'intero collegio cardinalizio nell'ecclesiologia lì enunziata, bisognerebbe provare dalle altre opere sicuramente del Silvacandida oppure attribuibili con certa probabilità a lui, o almeno all'ambiente curiale del Pontificato di Leone IX, che i cardinali vengono considerati parte essenziale della struttura della « romana ecclesia » in quanto « capo e madre », « cardine » di tutte le chiese cristiane. Questo non si può provare, né l'Alberigo l'ha tentato. L'unico testo addotto da lui sia nel *Cardinalato*, sia nella relazione *Regime sinodale* è quello della lettera di Leone IX a Michele Cerulario del 1053, dove vengono menzionati i cardi-

²³ RYAN, art. cit., p. 220-221.

²⁴ Art. cit., p. 225.

²⁵ Art. cit., p. 216

²⁶ È difficile immaginarsi le ragioni che inducono il prof. Alberigo a citare in appoggio della propria opinione autori che sostengono palesemente il contrario. Lettura affrettata? Collaboratori incompetenti? Oppure un bluff? Non conoscendolo, neppure indirettamente, mi trovo nell'impossibilità di rispondere.

²⁷ J. T. GILCHRIST, *Humbert of Silva Candida and the Political Concept of Ecclesia in the Eleventh Century Reform Movement*: Journal of Religious History 2 (1962-63) 13-28; G. MICCOLI, *Chiesa Gregoriana*, Firenze 1966, pp. 263-64, n. 96.

nali. Ora proprio in questo testo la « romana ecclesia », in quanto « cardo » della Chiesa universale e in quanto « summa sedes », viene identificata o personalizzata con Pietro e i suoi successori. Conseguentemente le prerogative primaziali della chiesa romana sono le stesse di Pietro e dei suoi successori, e l'immunità giudiziaria di Pietro e dei suoi successori è la stessa immunità della « summa sedes », senza distinzione tra *sede* e *sedente*:

« ...quia sicut cardine totum regitur ostium, ita Petro et successoribus eius totius ecclesiae disponitur emolumentum. Et sicut cardo immobilis permanens ducit et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni ecclesia habent iudicium, cum nemo debeat eorum dimovere statum, quia summa sedes a nemine iudicatur »²⁸.

A questo punto vengono menzionati i cardinali. Tale menzione, però, non indica affatto una loro appartenenza costitutiva al « cardo ». Essa appare soltanto una riprova del discorso precedente sul « cardo » introdotta con un « unde »:

« Unde clerici eius cardinales dicuntur, cardini utique illi, quo coetera moventur, vicinius adhaerentes ».

²⁸ C. WILL, *Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saec. XI composita extant*, Leipzig-Marburg 1861, pp. 81b-82a. Nella relazione *Regime sinodale*, p. 236, l'Alberigo si sforza di dimostrare, confrontando un altro testo di questa lettera di Leone IX (p. 68b) con la clausola *nisi deprehendatur a fide devius* del FA, che « summa sedes » non è sinonimo del papa per quanto concerne l'immunità giudiziaria. Il vero soggetto di questo privilegio sarebbe « la Chiesa romana » o meglio la « prima sedes »; il papa ne parteciperebbe, nella misura in cui non cade nell'eresia. Senza anticipare quanto dirò in altra sede, qui basta rilevare soltanto che nella stessa lettera l'ipotesi di una deviazione dottrinale da parte del papa sembra esclusa, perché egli, pur capace personalmente di deviazioni sul piano morale, sul piano magisteriale invece, in forza della cattedra di Pietro, *neesse habemus recta praedicare* (p. 83). Perciò nella lettera appare che l'immunità del papa è la stessa immunità della « summa sedes », e che le due, quindi, possiedono la medesima estensione. La clausola del FA, perciò, non è utilizzabile per spiegare questo aspetto particolare dell'ecclesiologia espressa nella lettera di Leone IX. D'altra parte, in linea più generale, non sembra si concepisse nel sec. XI (a parte gli « antiregoriani » di fine secolo) l'esistenza di privilegi primaziali della chiesa romana che non fossero quelli concessi a Pietro e trasmessi ai suoi successori nella sua sede episcopale romana, e unicamente a questi. Inoltre l'espressione: *prima sedes a nemine iudicatur* usata da Leone IX e riferita ai papi è la massima giuridica tecnica usata, fin da quando col falso simmachiano dell'inizio del secolo VI si proclamò l'immunità papale, per indicare *sempre e di fatto* la non-giudicabilità del vescovo di Roma, e non della « prima sedes » in sé. Ciò vuol dire, nel caso specifico, che « sede » e « vescovo » non erano distinti, ma erano sinonimi. « Il concetto "prima sedes" — scrive lo Zimmermann — venne identificato con il papa » (*Papstabsetzungen des Mittelalters*, Graz-Wien-Köln 1968, pp. 160; cfr. anche pp. 1-13, 158ss.). Si può anche consultare per l'origine complessa del principio giuridico A. M. KOENIGER, *Prima sedes a nemine iudicatur*, in *Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe A. Ehrhard*, Bonn-Leipzig 1922, pp. 273-300. Anche posteriormente, nel secolo XII, decretisti come Rufino, Stefano di Tournai, Giovanni da Faenza e la somma « Imperatorie maiestati » alla D XXI c. 7 *Prima sedes non iudicatur a quoquam*, aggiungono l'eccezione di eresia, rimandando alla D XL c. 6 *Si papa*. Papa e *prima sedes* erano, quindi, identificati. J. VON SCHULTE, *Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und canonistischen Standpunkt und die päpstliche Constitution von 18. Juli 1870*. Prag 1871, Anhang pp. 255; 257-258; B. TIERNEY, *Pope and Council: Some new Decretist Texts: Mediaeval Studies* 19 (1957) 214.

Questi « clerici » difficilmente possono comprendere anche i cardinali vescovi, che non vengono mai detti « clerici », ma « episcopi ». Se si vuol tener conto del lessico usato 6 anni più tardi nel decreto *In nomine Domini*, si dovrebbe dire che con ogni probabilità si tratta dei presbiteri e forse anche dei diaconi²⁹, che costituiscono il clero del vescovo di Roma, quindi del successore di Pietro, per cui più strettamente (*vicinius*) del clero di qualsiasi altra chiesa locale sono uniti (*adhaerentes*) al « cardo » della chiesa universale. Ciò non vuol dire però che essi costituiscano col papa il soggetto delle prerogative primaziali petrine o che la loro « funzione » sia « associata a quella di Pietro ». Le parole non dicono né suggeriscono questa interpretazione³⁰.

Alla stessa conclusione si giunge, collocando questi testi nel quadro concreto dell'evoluzione del cardinalato, del quale l'Alberigo non tiene quasi mai conto. Al tempo di Leone IX (1049-1054) non si può dimostrare l'esistenza del collegio cardinalizio come *corpo* consultivo, molto meno come organo giudiziario del papa eretico. Ancora nell'estate 1059, quindi dopo il decreto *In nomine Domini*, Pier Damiani, scrivendo a Nicolò II, non gli chiede di riunire i sette cardinali vescovi per ascoltare il loro parere prima di agire, ma gli chiede di consultarsi con singole persone: con Bonifacio di Albano, con Umberto da Silvacandida e con Ildebrando. Leone IX, infatti, aveva chiamato a Roma dei collaboratori fidati e animati da spirito di riforma, dei quali si serviva per il governo della chiesa universale. Ma non ne consegue immediatamente che questi, nuovi della curia romana, nel giro di qualche anno maturassero la coscienza curiale intravista dall'Ullmann o la coscienza di partecipazione ai poteri primaziali sostenuta dall'Alberigo. Nessun segno concreto lo può suggerire. Se si vuol valutare la sottoscrizione delle bolle papali da parte dei cardinali come un segno di partecipazione più responsabilizzata agli atti del potere giurisdizionale del papa, anche se in questo tempo sembra piuttosto da interpretarsi come un atto di testimonianza, si deve riconoscere che sotto Leone IX tale sottoscrizione non compare.

Sotto Vittore II sottoscrivono poche volte Bonifacio di Albano, Umberto da Silvacandida, Ildebrando e Federico di Lorena. Sotto Nicolò II si leggono le firme di sette cardinali vescovi, del cardinale presbitero Desiderio di Montecassino e dell'arcidiacono Ildebrando. Ma non si scorge alcuna regolarità sia nel numero delle volte (il Damiani firma 5 volte; Umberto solo una volta, Ildebrando 4 volte...) sia nelle stesse bolle, perché non tutti firmano le stesse bolle. Il Silvacandida, il probabile o presunto

²⁹ Dico « forse », perché solo verso l'ultimo decennio del sec. XI il termine « *diaconus-cardinalis* » diviene usuale, prima è rarissimo nei documenti ufficiali. Ved. H. W. KLEWITZ, *Die Entstehung des Kardinalkollegiums*, in *Reformpapsttum und Kardinalkolleg*, Darmstad 1957, pp. 88ss.; St. KUTTNER, *Cardinalis: the History of a Canonical Concept*: *Traditio* 3 (1949) 178ss.

³⁰ G. ALBERIGO, *Cardinalato* ... p. 28. Nella relazione *Regime sinodale*, ed. cit., p. 235, l'Alberigo afferma soltanto che in base a questo testo i cardinali « sono così intimamente congiunti col papa da essere un fattore della santa "romana ecclesia" ». Sono parole poco precise, perché possono interpretarsi sia sotto il profilo normale della comunione ecclesiale, disciplinare e pastorale del presbiterio col suo vescovo, sia secondo la tesi preconstituita della partecipazione ai poteri primaziali. Tuttavia « fattore » della chiesa romana sembra dir meno di quanto l'A. diceva in *Cardinalato* ...

autore del FA, pur essendo molto influente e ascoltato non appare a capo della cancelleria, l'organo allora più importante del governo papale, fino al pontificato di Stefano IX³¹. Gli mancava quindi perfino uno stimolo concreto per formarsi la coscienza di una partecipazione ai poteri primaziali di Pietro.

Anche il fatto che il decreto *In nomine Domini*, a sei anni di distanza dalla probabile data del FA, riservi la parte prima e principale ai cardinali vescovi nell'elezione del papa, non costituisce alcun suggerimento per l'esistenza fin dal 1053 di un gruppo collegiale chiaramente formato, e molto meno per la coscienza nel medesimo gruppo di una partecipazione propria alle prerogative petrine. Pier Damiani, l'unico a mostrare una coscienza della funzione dei cardinali vescovi, venne nominato solo nel 1057. Una maggiore attenzione al rapporto esistente tra il programma di riforma e cinque dei cardinali vescovi verso l'inizio del 1058, agli eventi rapidissimi che si susseguono dopo la morte di Stefano IX (29-III-1058), e cioè l'intronizzazione violenta del card. vescovo di Velletri Giovanni (Benedetto X), l'opposizione contro di lui e contro il partito nobiliare da parte di cinque cardinali vescovi riformatori, l'elezione a Firenze (giugno 1058) di Nicolò II, avrebbe fatto individuare le ragioni del dispositivo concernente i cardinali vescovi nel decreto in questione.

A questa disattenzione al contesto storico concreto si deve attribuire anche l'affermazione che a Roma al tempo di Leone IX non si pensasse a un sinodo di vescovi come all'organo competente per giudicare un papa eretico, ma si pensasse ai cardinali³². L'affermazione, non avallata da alcuna prova documentale o comunque storica, è in contraddizione con tutta la tradizione precedente perfino recentissima, e con la prassi immediatamente posteriore, quando la concezione primaziale andava sviluppandosi e precisandosi anche per l'apporto di uomini che tra il 1049 e il 1054 collaborano con Leone IX. L'esperienza recentissima era il Sinodo di Sutri e di Roma (dicembre 1046), dove erano stati deposti tre papi che si contendevano la tiara, due dei quali, Benedetto IX e Gregorio VI, accusati di *simoniaca haeresis*.

Questo sinodo, voluto e dominato da Enrico III, fu oggetto di valutazioni diverse sia contemporanee sia posteriori, ma sempre del secolo XI. Wazone di Liegi disapprova l'intervento dell'Imperatore, perché il potere laico non ha alcuna giurisdizione in campo ecclesiastico e molto meno sul papa, anche se questi è indegno, il cui giudizio — ripete due volte — è riservato a Dio. A Dio riserva il giudizio sul papa legittimo anche l'autore del *De ordinando pontifice*, il quale esclude anche che il potere laico possa pronunciare una sentenza su papi illegittimi, nel caso: Benedetto IX e Gregorio VI. Questo giudizio appartiene al *concilio generale* dei vescovi.

Gli scrittori posteriori « gregoriani » Desiderio di Montecassino, Leone

³¹ JAFFÉ-LOEWENFELD, *Regesta Romanorum Pontificum I*, Lipsia 1885, pp. 529, 549, 553.

³² Alberigo, *Regime*, p. 233. Sembra che nell'esposizione orale abbia affermato con maggior chiarezza che l'organo competente per giudicare il papa eretico fosse il collegio cardinalizio. Lo si deduce dall'intervento del prof. Petrucci, *ivi*, p. 268. Riprendeva così l'opinione avanzata nel 1965 (*Le origini della dottrina sullo ius divinum del Cardinalato, 1053-1057*, in *Reformata Reformanda. Festgabe H. Jedin*, Münster 1965, pp. 47-50, spec. 48) e ripetuta alla lettera nel 1969 (*Cardinalato ...* p. 23-24).

di Ostia e specialmente Bonizone di Sutri espongono i fatti come se al sinodo sutriano il caso di Gregorio VI fosse stato risolto in base al principio dell'immunità: *prima sedes a nemine iudicatur*. Sia Desiderio che Leone fanno abdicare spontaneamente Gregorio. Bonizone gli fa addirittura pronunziare una sentenza di autocondanna e di autodeposizione, perché i vescovi si rifiutano di giudicarlo, chiedendogli di giudicarsi da solo. Bonizone trasportava così al 1046, si può dire di peso, lo svolgimento del processo di Marcellino raccontato dagli atti del leggendario sinodo di Sinuessa.

Dei cardinali, come giudici del papa, nessuno si accorge. E non solo nella storia del sinodo sutriano, ma neppure nelle collezioni canoniche dei « gregoriani », compresa quella di Bonizone³³.

La prassi immediatamente posteriore indica ancora nel sinodo episcopale l'organo giudiziario competente e per condannare un papa illegittimo per elezione illegale e per simonia, come nel caso di Benedetto X (sinodo lateranense del 1060) e come nel caso di Onorio II tre anni più tardi (sinodo lateranense dell'aprile 1063). La storia dello scisma di Cadalo (Onorio II) è significativa a questo proposito. La curia papale non contesta il potere del sinodo di Augsburg convocato dalla corte imperiale (fine ottobre del 1062) per esaminare la legittimità di Onorio II e di Alessandro II. Il Damiani scriverà in difesa della legittimità di Alessandro II la sua *Disceptatio synodalis*; la Curia non ostacolerà il compito di Burchard di Halberstadt, inviato in Italia da questo sinodo per un ulteriore esame dell'accusa di simonia, che sarebbe stata perpetrata nell'elezione di Alessandro. Proprio colui che più di qualsiasi altro dimostra una chiara coscienza delle prerogative dei cardinali vescovi, Pier Damiani, al quale l'Alberigo attribuisce anche la pretesa di giudicare i papi³⁴, nella seconda metà del 1063 chiedeva ad Annone di Colonia, allora reggente del regno, la convocazione di un sinodo generale, già ipotizzato ad Augsburg, per eliminare definitivamente lo scisma di Cadalo³⁵. La reazione contraria a questo passo imprudente del Damiani da parte di Alessandro II e soprattutto di Ildebrando non sembra si possa spiegare con una opposizione di principio al sinodo quale organo competente per decidere sulla legittimità di due papi contendenti. Infatti essi avevano accettato il sinodo di Augsburg, convocato per questo stesso scopo. L'iniziativa del primo dei cardinali vescovi però rimetteva in discussione la legittimità dell'elezione di Alessandro, dopo il suo riconoscimento da parte di Burchard di Halberstadt, e inoltre reinseriva il potere laico imperiale in una questione squisitamente ecclesiastica, rischiando inoltre di reinserirlo come fattore

³³ Cfr. per tutto questo ZIMMERMANN, *Papstabsetzungen*... pp. 128-131, 135-139 e i testi ivi citati. Quello di Wazone è da completare. Ved. ANSELMO, *Gesta episcoporum Leodiensium*, II, 65, ed. MGH SS. VII, p. 228-29. Bonizone applicava al suo racconto il principio dell'immunità ecclesiastica accettato da lui nel *Liber de vita christiana* IV, 29 (ed. PERELS, p. 122) come del resto lo accolgono ANSELMO DA LUCCA nella *Collectio canonum* I, 19 (ed. F. THANER, p. 15), il card. DEUSDEDIT nella collezione propria IV, 41(35) (ed. GLANWELL, p. 418) e l'autore della *Collectio in LXXIV titulos digesta*, capp. 8-11 (ed. J. T. GILCHRIST, pp. 23-25).

³⁴ Ved. il mio *I compiti e le prerogative dei cardinali vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale*: AHP 10 (1972) 25-105, spec. 55ss.

³⁵ *Ep.* III, 6: PL 144, 193.

determinante nella elezione papale, mentre il decreto del 1059 tendeva a ridurre la portata del suo intervento. Alessandro II, comunque, a Mantova (31 maggio-1 giugno 1064) si comportò come papa legittimo, rifiutando tra l'altro di sottoporsi al giudizio del sinodo per l'esame dell'accusa di simonia lanciategli dai suoi avversari, in base al principio dell'immunità papale, principio già messo avanti da vescovi tedeschi ad Augsburgo proprio nei riguardi di Alessandro, e dallo stesso Pier Damiani nella *Disceptatio*³⁶. Ma non perché Alessandro e la sua curia riservassero ai cardinali un tale giudizio e una eventuale condanna di un papa³⁷.

Una tradizione inesistente

Come una specie di riprova della propria esegesi ecclesiologica del FA, cioè della partecipazione dei cardinali al potere delle chiavi insieme al papa (e quindi del potere di giudicarlo in caso di eresia), il prof. Alberigo, dietro l'Ullmann, adduce l'interpretazione decretista del c. *Si papa* del *Decretum* (D XL, c. 6). Questa interpretazione avrebbe « tradizionalmente » « discusso e sviluppato » il canone suddetto, contenente una parte del FA con la clausola *nisi reprehendatur a fide devius*, « dal punto di vista dei limiti del primato e dei privilegi dei cardinali ». A questo proposito rimanda ai testi raccolti dallo Schulte, dal Dublanchy e dal Tierney³⁸.

L'affermazione è certamente vera per quanto concerne i limiti dell'immunità papale. Ma appare altrettanto infondata per quanto riguarda i « pri-

³⁶ MGH *De Lite* I, p. 90; SS. XX, pp. 811, 814. Il principio usato ad Augsburgo e a Mantova per l'immunità è quello del: « iustum non est discipulos magistrum accusare vel iudicare ». Per tutto questo si può vedere: HEFELE-LECLERCO, *Histoire des Conciles*, IV, 2, pp. 1216-1255; A. HAUCK, *Kirchengeschichte Deutschlands*, III, Leipzig 1920, pp. 705-706, 717-723; A. FLICHE, *La Réforme Grégorienne*, I, Louvain-Paris 1924, pp. 343-350; H. ZIMMERMANN, *Papstabsetzungen des Mittelalters*, pp. 148-158.

³⁷ Questa disattenzione del prof. Alberigo alla precisa realtà storica contestuale, ai suoi protagonisti e alla rispettiva cronologia, la si può scorgere anche in altre cose di minore importanza. Ma i risultati sono piuttosto sorprendenti, e sicuramente non previsti dall'Alberigo. Oltre a quanto indicato nella mia recensione al *Cardinalato ...* sul diacono Ugo e su Vittore III, qui basti segnalare le indicazioni date di una lettera del Damiani, che rivelano anche il senso critico con cui vengono letti e utilizzati i documenti. Per ben due volte l'Alberigo data la lettera dell'Avellanese all'arcivescovo ravennate Enrico (*Ep.* III, 4) all'anno 1058, esattamente. Solo che, seguendo l'editore Costantino Gaetani, ne attribuisce il contenuto alla elezione e intronizzazione (!) dell'antipapa Cadalo (*Le origini della dottrina sullo 'ius divinum' del cardinalato*, p. 54 n. 36; *Il Cardinalato ...*, p. 40 n. 49). Ma in questo modo, anticipando al 1058 l'elezione di Cadalo (Onorio II), il prof. Alberigo cancellava dalla lista degli antipapi e dalla storia Giovanni Mencilo (Benedetto X) e implicitamente eliminava dalla serie dei papi legittimi Niccolò II, al quale si opponeva proprio Benedetto X. Ce n'è abbastanza. La semplice conoscenza dei luoghi e degli anni dell'elezione dei due antipapi (a Roma inizio aprile 1058 Benedetto X, a Basilea fine ottobre 1061 Onorio II), dello svolgimento dei fatti, quindi anche della presenza o meno dei cardinali vescovi nelle due elezioni e, naturalmente, un'attenta lettura del documento col suo esplicito accenno alle ingiunzioni e alla morte di Stefano IX, avrebbero portato facilmente a correggere lo errore del Gaetani.

³⁸ *L'origine della dottrina sullo 'ius divinum' ...*, p. 47 n. 16; *Cardinalato ...* p. 22 e n. 17; *Regime sinodale ...* pp. 234-36 e soprattutto 268s. Nel testo pubblicato l'Alberigo si mostra piuttosto cauto. Ma dalla discussione appare chiaro che ribadì al convegno quanto aveva scritto in precedenza, non escluso il ricorso alla tradizione decretista.

vilegi dei cardinali » non meglio specificati, che però includono il potere di giudicare il papa, come si può facilmente desumere dal contesto.

Questo ricorso ai decretisti, posteriori di uno, due, tre secoli e anche di più, è quanto mai discutibile. Anzitutto perché essi avevano davanti agli occhi una parte soltanto del FA, sradicata in tal modo dal testo, che un suggerimento di un sottostante rapporto strutturale tra *romana ecclesia* e papa e, molto meno, tra cardinali e papa veniva completamente a mancare, almeno come lo vede l'Alberigo nel FA. Lo stesso suggerimento veniva escluso dal contesto in cui Graziano colloca il c. *Si papa*, la santità dei vescovi e dei sacerdoti. Inoltre, le interpretazioni dei decretisti arrivano, quando il cardinalato aveva subito una profonda evoluzione, soprattutto come corpo elettorale del papa. Conseguentemente l'attribuzione da parte dei decretisti di prerogative ai cardinali circa il papa eretico connoterebbe una realtà diversa da quella del 1053/4, e perciò l'uso di questa attribuzione per spiegare il contenuto ecclesiologico del FA, dove i cardinali non sono neppure nominati, è privo di un autentico valore scientifico. Non per nulla il primo decretista conosciuto, che accenna esplicitamente alla deposizione del papa eretico da parte dei cardinali, è Sicardo vescovo di Cremona che detta la sua *Summa* tra il 1179 e il 1181³⁹ e cioè al tempo della costituzione di Alessandro III *Licet de evitanda* (1179) sul conclave, che costituiva tutti i cardinali, senza distinzione dei tre « ordini », come unico collegio elettorale del papa.

Ma esiste la tradizione invocata dal prof. Alberigo? Per non anticipare quanto sarà detto più diffusamente in altra sede, qui basti indicare che degli oltre 40 testi decretisti conosciuti, riferentesi alla questione del papa eretico, soltanto tre attribuiscono ai cardinali il potere di deporlo o di giudicarlo: le somme di Sicardo e di Ugucione da Pisa, e la *Glossa Palatina*. Ma ciò non significa che i tre canonisti, per ciò stesso, attribuiscono ai cardinali una partecipazione ai poteri primaziali della chiesa romana, cioè di Pietro. Il vescovo di Cremona lo esclude, in quanto considera la deposizione papale un'eccezione alla norma del diritto che nega agli inferiori o sudditi il potere di giudicare i superiori. Nel singolo caso di eresia papale gli inferiori (i cardinali) giudicherebbero il superiore (il papa).

Ugucione, che scrive la sua somma fra il 1188 e il 1190, è più esplicito. Egli non ammette che nella condanna di un papa eretico si verifichi questa eccezione. Non perché i cardinali siano i suoi giudici ordinari e quindi superiori o, si può forse aggiungere, almeno eguali; ma perché « cum papa cadet in haeresim non iam maior, sed minor quolibet catholico intelligitur »⁴⁰. I cardinali perciò « possunt deponere papam pro heresi, non tamen ipsi sunt maiores quam papa »⁴¹.

³⁹ B. TIERNEY, *Pope and Council: Some New Decretist Text: Mediaeval Studies* 19 (1957) 215 n. 5. Bisogna avvertire però che non si tratta di un'esegesi di D XL, c. 6, bensì della D XXI, Grat. E da aggiungere, però, che Stefano di Tournai nella sua somma (1160 ca), in un testo non riportato dallo Schulte né dal Tierney, accenna all'opinione di alcuni (*quidam*), secondo la quale i cardinali potrebbero essere i giudici del papa come, alla sua elezione, fungono da metropolitani (chiara allusione al decreto del 1059). Ciò che Stefano giustamente esclude. Ved. J. M. MOYNIHAN, *Papal Immunity and Liability in the Writings of the Medieval Canonists*, Roma 1961, p. 54 n. 40.

⁴⁰ SCHULTE, *Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe*, cit., p. 260s.

La *Glossa Palatina*, scritta tra il 1210 e il 1215, non si pronunzia chiaramente su quest'ultimo problema specifico. Il suo autore ammette come opinione personale, e contro Uguccione, che il papa può essere accusato anche nel caso di eresia occulta, perché esisterebbe anche per lui un giudice, il collegio dei cardinali (o un determinato cardinale). Non dice alcunché però sulla posizione ecclesiale-giuridica del papa e dei cardinali in questo caso. In precedenza, comunque, aveva sostenuto che la sentenza dei cardinali (forse in materia dottrinale) dovesse prevalere su quella del papa in caso di divergenza. Ma il principio invocato a questo proposito accenna a una struttura rappresentativo-corporativa nel rapporto papa-cardinali intravista dall'Ullmann nel FA, ma contestata dallo stesso Alberigo⁴².

A conti fatti, dunque, soltanto la *Glossa Palatina*, scritta a circa 160 anni di distanza dalla data presunta del FA e dopo un certo sviluppo nella concezione del cardinalato, può, forse, essere utilizzata nel senso indicato dal prof. Alberigo. Ma un solo decretista non costituisce una tradizione. Non si comprende, quindi, la ragione del rimando alle raccolte dei testi dei decretisti pubblicate dallo Schulte e dal Tierney, per documentare una tradizione interpretativa inesistente⁴³. Il tentativo, quindi, di spiegare « il presente con il futuro », ossia l'ecclesiologia scoperta dal prof. Alberigo nel FA con la posteriore interpretazione del c. *Si papa*, oltre che metodicamente discutibile sul piano del rigore scientifico, si rivela anche totalmente privo di fondamento⁴⁴.

⁴¹ Il testo è riportato dal MOYNIHAN, o. cit., p. 82 n. 104. Si tratta però di una annotazione a D LXIII, c. 23.

⁴² « ... quod si omnes cardinales faciunt in aliquo contra papam, eorum debet sententia prevalere, cum plures sint ... (D XCIII, c. 25), nam ibi dicitur quod orbis maior est urbe ... ». Trascritto dal MOYNIHAN, o. cit., p. 103 n. 134. La critica dell'Alberigo all'Ullmann circa l'interpretazione corporativistica dell'ecclesiologia del FA, in *Cardinalato*, p. 23 n. 19.

⁴³ Tanto più che il testo della *Glossa Palatina* non è riportato né dallo Schulte né dal Tierney, anche se quest'ultimo riporta un altro testo della medesima (art. cit., p. 212 n.12). Il Tierney, infatti, aveva sfruttato già questo testo nel suo *Foundations of Conciliar Theory*, Cambridge 1955, spec. pp. 64, 82. Si è tentati di dire che il prof. Alberigo abbia citato le due raccolte senza averle lette e senza aver neppure intuito o sospettato la problematica decretista circa il papa eretico.

⁴⁴ A questo punto cade opportuna qualche osservazione su quanto l'Alberigo scrive in difesa della propria interpretazione del testo della *Per venerabilem* di Innocenzo III, condotta in base all'uso e all'esegesi dell'Ostiense, del D'Ailly, del Torquemada e di Eugenio IV (*Regime sinodale* ... p. 250 n. 52). Questa esegesi viene accreditata come un « commento dei decretalisti continuo e unanime » dal 1270 (commento dell'Ostiense) al 1417 (scritto del D'Ailly) e oltre. A parte il fatto che né il D'Ailly né Eugenio IV sono decretalisti, bastano quattro autori, su oltre 30 principali, e saltando tutto il secolo XIV, per avere una tradizione continua e unanime? Una panoramica dei decretalisti la si trova in A. VAN HOVE, *Prolegomena*, Malines-Roma 1945, pp. 473-503. Secondo l'Alberigo, « l'unica via per discutere o respingere la documentazione » da lui « indicata sul modo in cui il testo è stato letto dal XIII al XV secolo è solo quella di indicare l'esistenza di un'altra linea interpretativa altrettanto autorevole ed eventualmente anche cronologicamente più vicina alla pubblicazione del testo ». E il metodo che avrei dovuto seguire io. Ma ciò avrebbe significato accettare come valido il metodo criticato. Non è certamente priva d'interesse una tradizione esegetica di un documento importante e l'interdipendenza e la divergenza dei diversi commentatori, anche perché possono riflettere benissimo l'evolversi di una concezione (nel caso del cardinalato) lungo l'arco di uno o due secoli. Ma per stabilire con precisione il con-

Il « *sensus locutionis* » del Prof. Alberigo

L'interesse, confessato, del prof. Alberigo nella lettura dei testi medioevali è il « *sensus locutionis* » soprattutto, più che il « *sensus loquentis* »⁴⁵. Se le parole son chiare, ciò vorrebbe dire che per la sua interpretazione non ha grande importanza l'intenzione dell'autore, il significato che assumono le parole nel contesto dello scritto e anche nel contesto immediato che solitamente rivelano e l'intenzione dell'autore e l'accezione particolare intesa nell'uso di determinate parole, che di per sé possono avere più di un'accezione con sfumature diverse. Ciò che conterebbe è il significato della singola parola o della singola frase in se stessa, avulsa da ogni contesto di autore, di tempo, di destinatari e di situazione concreta che spiegano con maggior precisione lo scritto. Non è difficile intuire che con questo metodo il lettore è abbastanza libero di applicare alle parole e alle singole frasi il significato che maggiormente gli fa comodo, specialmente se ha una tesi da dimostrare. Il « *sensus locutionis* » diventa, senza eccessiva difficoltà, il « *sensus legentis* ». La lettura di alcuni scritti del Damiani fatta dal prof. Alberigo lo dimostra ampiamente. Ma anche la sua lettura del FA risponde a questo canone. Il « *sensus locutionis* » in essa assume, non una sola volta, un significato opposto a quello reale, quello voluto dall'interprete; oppure assume un significato inesistente.

Secondo l'Alberigo il FA « non affronta direttamente i problemi relativi all'origine del potere della *Ecclesia romana* » e « perciò resta impregiudicato il problema più sottile dell'origine del potere » di essa, « se cioè

tenuto dottrinale di un documento antico, la prima, fondamentale ed essenziale esigenza è quella di determinare quanto ha inteso dire e dice realmente l'autore con vera analisi scientifica, e non con speculazioni aeree e indocumentate, né con frasette spigolate e avulse dal contesto, né con l'applicazione disinvolta dei verbi al plurale di un testo scritturistico veterotestamentario alla struttura ecclesiastica del sec. XIII. Nel caso in questione bisogna stabilire, se Innocenzo III nella *Per venerabilem* insegni precisamente l'origine divina del cardinalato e delle sue funzioni in base a un testo veterotestamentario (*Cardinalato* ... pp. 72-84, dove veniva ripreso uno studio precedente: *Il cardinalato in una decretale di Innocenzo III* in *Studi in onore di A. Pincherle*, I, Roma 1967, pp. 38-52). A questo scopo, poiché il testo in questione non è evidente, prima di adire futuri e lontani interpreti, bisogna cercare negli altri scritti di Innocenzo III la sua concezione circa il cardinalato e circa il rapporto papa-cardinali sul piano dei poteri primaziali, per poter scoprire o almeno confermare con certezza oggettiva, e non con supposizioni, la struttura ecclesiale sottesa sotto alcune parole poco chiare. Questo non si otterrà senza soppesare il linguaggio e soprattutto il modo particolare con cui Innocenzo III fa uso abbondante di testi veterotestamentari. Solo dopo aver chiarito, cioè, questo aspetto della sua ecclesiologia, si può controllare l'attendibilità di una tradizione esegetica, se proprio esiste. Ma è discutibile assumere acriticamente interpretazioni, posteriori anche di oltre due secoli, per stabilire che cosa dice Innocenzo, *senza chiedersi minimamente se l'interpretazione è esatta*, per piegare poi il suo testo a provare una tesi prefissata. La ragione che ha fatto trascurare questa elementare esigenza critica e storica si può trovare, probabilmente, nell'affermazione seguente: « Si aggiunga ... che il mio interesse riguarda soprattutto il '*sensus locutionis*' più che il '*sensus loquentis*' e che perciò non mi sembra decisivo sapere cosa volesse dire Innocenzo III, o chi redasse per lui la *Per venerabilem* » (*Regime sinodale*, I, cit.). Ma con quale diritto, allora, si attribuisce a Innocenzo quanto gli si fa dire? Un documento (o un passo) dottrinale non può essere spersonalizzato, né può essere interpretato prescindendo dalla mentalità o concezione dell'autore e dal preciso significato attribuito da lui alle parole. Un documento dottrinale o giuridico non è una formula matematica.

⁴⁵ Ved. nota precedente.

esso derivi direttamente da Dio o invece le sia attribuito mediante Pietro e perciò il papa »⁴⁶. Ora il testo lo afferma esplicitamente due volte: al dire che la chiesa romana « specialius in Petro celi terreque retentet habenas »; e che essa è « sede » di Pietro, « cui divinitus dictum est, etc. »⁴⁷. Ancora secondo l'Alberigo, dal « vigore » della chiesa romana « dipende il vigore » della Chiesa universale; e le sorti di questa « sono ... legate » alle sorti di quella. Il testo invece afferma questo, ivi intendendo anche la salvezza eterna, della « qualitas », « valetudo », « incolumitas » della persona del papa e del suo zelo pastorale e non del « vigore » della chiesa romana vista dall'Alberigo nel FA, costituita cioè dall'« unità » di papa e cardinali, « in forza » della quale unità « l'Ecclesia romana è realmente soggetto del primato... »⁴⁸.

Non è il caso, in questa sede, di rifare l'esegesi del FA, già fatta con vera competenza dal Ryan. Qui basti dire che la spiegazione più attendibile di questo prevalere del « sensus legentis » sullo stesso « sensus locutionis », e non solo sul « sensus loquentis », è la concezione di *Romana ecclesia*, in quanto soggetto dei poteri primaziali, che l'Alberigo ha voluto leggere ripetutamente nel FA. Quest'idea preconcepita, inesistente nel FA, condiziona continuamente l'interpretazione del testo, impedisce di prendere in considerazione la metà circa di esso, dove la chiesa romana come capo, almeno nell'esercizio della sua funzione dottrinale e pastorale, viene « personalizzata » nel suo vescovo; e, conseguentemente, impedisce di scoprire l'autentica accezione con cui i termini « Romana ecclesia » sono adibiti. A questo proposito una indicazione, a mio parere abbastanza chiara, è offerta dall'uso di « Romana ecclesia » e di « apostolica sedes » o « sede » di Pietro come sinonimi: due volte compare la prima espressione e due volte la seconda, senza che sia possibile scorgere un mutamento di significato. Anzi l'autore, usando per la prima volta « apostolica sedes », la riferisce esplicitamente a « Romana ecclesia » dell'inizio del testo: « Et revera tanta reverentia apicem prefate apostolice sedis omnes suspiciunt... ».

Quest'uso lascia intravedere l'accezione di « Romana ecclesia » intesa dall'autore del FA. Essa non sembra indicare un concetto astratto ecclesiale-giuridico, ma neppure la concreta comunità locale romana nei diversi ceti che la compongono: vescovo, cardinali, clero inferiore e popolo. Essa indica chiaramente e primariamente la realtà istituzionale, storica e locale di soggetto dei poteri primaziali rispetto a tutte le altre chiese

⁴⁶ *Le origini della dottrina sullo 'ius divinum'...*, p. 48; *Cardinalato ...* p. 24.

⁴⁷ Ved. P. E. SCHRAMM, *Kaiser, Könige und Päpste*, IV, 1, Stuttgart 1970, pp. 152-153.

⁴⁸ *Cardinalato ...*, p. 21 e 23; SCHRAMM, op. cit. e loc. cit. La libertà che l'interpretazione del prof. Alberigo dimostra è tale da non rispettare neppure la grammatica e da attribuire al papa, di conseguenza, un influsso al di là del pensiero del FA. Per comprenderlo, basta riportare il testo con la giusta punteggiatura: « Sancta Romana et apostolica ecclesia, privilegio specialis auctoritatis divinitus et humanitus caput omnium ecclesiarum post Christum Jhesum effecta, secundum antistitis vel rectoris sui qualitatem et valetudinem afficit totius christianitatis membra... ». A un dato momento l'Alberigo scrive: « ... da un lato è enunciata e ribadita la posizione singolare del papa in seno all'Ecclesia romana ('effecta' secundum antistitis et (sic!) rectoris sui qualitatem et valetudinem) ». (*Le origini della dottrina sullo 'ius divinum' ...* p. 48; *Il Cardinalato*, p. 23). In questo modo la proposizione iniziale del FA rimane senza senso compiuto e la chiesa romana appare strutturata secondo la « qualitas » e la « valetudo » del suo vescovo; certo, molto « humanitus », ma non altrettanto « divinitus ».

esistenti; secondariamente, soprattutto con l'espressione « aposolica sedes » o « sede » di Pietro, indica anche il portatore concreto del privilegio o funzione primaziale, cioè il successore di Pietro nella sua sede. Questa accezione viene evidenziata dal corpo centrale del testo, che abbraccia più della metà di esso e si riferisce alla persona del papa, la quale « personalizza » tutta la funzione della chiesa romana in quanto soggetto del primato.

Una conferma decisiva di questa concezione la si trova nella lettera di Leone IX a Cerulario *In terra pax hominibus* del 1053 (nell'ipotesi che Umberto da Silva Candida sia l'estensore di essa come l'autore del FA), dove il « cardo » della chiesa universale è identificato in Pietro e nei suoi successori, e non nell'« unità » Papa-cardinali⁴⁹.

Con questa concezione del primato, legato alla persona di Pietro e dei suoi successori, quindi alla successione personale dei vescovi nella sede episcopale romana, è insostenibile un accostamento sul piano ecclesiologico dei due scritti del diacono Ugo, databili al 1098. In essi, infatti, il diacono scismatico viene a negare per due volte la successione personale nel primato petrino, sostituendola con una collegiale (praticamente, Papa-cardinali): « evidenter apparet, privilegium Petri tocius Romanae sedis esse potius, quam solius pontificis »⁵⁰. Una simile concezione, che si contrappone non solo all'ecclesiologia primaziale del FA ma anche alla tradizionale concezione ecclesiologica, risalente alla seconda metà del secolo II, che vede nei vescovi i successori degli apostoli, può essere collocata sulla linea ecclesiologica del FA e dei « gregoriani » a due sole condizioni: o sostenendo una sintesi degli opposti, cara alla dialettica idealistica ma non alla storiografia; oppure, come han tentato di fare l'Ullmann e l'Alberigo, riducendo l'ecclesiologia del FA e dei « gregoriani » a quella che gli « antigregoriani » vibertini cercarono di costruire più tardi nel tentativo di giustificare sia le circostanze dell'elezione scismatica di Clemente III sia il perdurare del loro scisma dopo l'elezione di Urbano II. E magari dopo la precedente adesione al papa legittimo, come fu il caso del deluso diacono Ugo⁵¹.

Nel *Regime sinodale e chiesa romana* la concezione ecclesiologica attribuita per due volte al FA viene rivista e in buona parte ridimensionata, ma non abbandonata. Soprattutto, il prof. Alberigo rimane fedele all'idea preconcepita che nei testi presi in esame « Romana ecclesia », in quanto « caput et mater omnium ecclesiarum », deve sempre intendersi concretamente e quindi costituita da papa e cardinali. Ciò vale a dire che i cardinali partecipano ai poteri primaziali di Pietro, anche se forse in misura diversa dal papa. Misura, che però non viene precisata. I cardinali sono « un fattore della santa romana ecclesia' » nella quale « ha un rilievo

⁴⁹ Ved. il testo riportato più sopra.

⁵⁰ MGH *De lite* II, 404, 419.

⁵¹ Sul contesto storico circostanziale, che spiega sia la contraffazione del decreto *In nomine Domini* del 1059 sia gli scritti di Benno e del diacono Ugo, ritornerò in altra sede. Se si tiene conto di questo contesto, comprese le singole circostanze dell'elezione di Viberto e la pretesa di Ugo Candido di rappresentare in essa, da solo, tutta la chiesa romana, ci si accorge subito e meglio della consistenza dottrinale di questi scritti polemici. Certamente gli spessori newmaniani, intravisti dall'Alberigo, si assottiglierebbero di molto. Cfr. *Regime sinodale* ... p. 239 n. 15.

particolare la figura del papa e accanto a lui quella dei cardinali ». Logicamente il papa, secondo sempre questa interpretazione, non è identificato con la « Romana ecclesia »⁵².

In base a questa « immagine » prefissata della « Romana ecclesia », che non tiene conto dei vari contesti determinanti con maggior precisione l'accezione dei termini intesa da autori diversi, e intesa da uno stesso autore in scritti diversi, l'Alberigo ha estratto e interpretato alcuni passi da tre scritti di Pier Damiani, intendendo presentare l'ecclesiologia primaziale di uno dei protagonisti della riforma del secolo XI.

La lettura alberighiana dei testi del Damiani

Avendo già pubblicato su questa stessa rivista uno studio sull'ecclesiologia primaziale e sulle funzioni e prerogative dei cardinali nel pensiero di Pier Damiani⁵³, la replica a quanto il prof. Alberigo scrive in merito e a quanto ribadisce della propria interpretazione dei testi damiani sarà abbastanza semplice. Ma anche qui, prima di puntualizzare le singole tesi, devo premettere delle precisazioni.

1) Secondo l'Alberigo il mio « punto di partenza... è l'identità tra Pietro, chiesa romana e papa »⁵⁴. Più esattamente: dai testi disponibili di Pier Damiani riferenti all'ecclesiologia primaziale, debitamente citati, non si può non dedurre questa identificazione per quanto riguarda « il soggetto dei poteri primaziali » e unicamente per questo soggetto. In altre parole: i poteri primaziali di Pietro hanno per soggetto la « Romana ecclesia » o « sedes apostolica », ma questa, in quanto tale, è identificata col papa, successore di Pietro e vicario di Cristo. Ossia il papa impersona o epitomizza la chiesa romana in quanto « caput », « mater et magistra » di tutte le chiese, proprio perché il Damiani attribuisce al papa, e a lui solo, i poteri primaziali conferiti da Cristo a Pietro. Ma non ho mai attribuito al Damiani l'identificazione tra chiesa romana-comunità e il suo vescovo, come sembra farmi dire l'Alberigo, non specificando l'aspetto formale di « Romana ecclesia » inteso nei testi del Damiani e ribadito continuamente nel mio studio.

L'identificazione tra papa e chiesa romana, in quanto soggetto di poteri primaziali, non è però una « tesi ». E semplicemente l'esposizione documentata del pensiero dell'Avellanese, ripetutamente espresso, o chiaramente presupposto, in tutti i testi addotti. Una tale esposizione, sotto il profilo del rigore scientifico e metodico, era ed è un'esigenza elementare per uno studio dei diritti dei cardinali dentro la struttura della chiesa romana, quale soggetto dei poteri primaziali. Senza un quadro preciso dei poteri attribuiti al papa, infatti, non si potrà mai determinare con esattezza la natura e l'origine dei poteri (o prerogative) attribuiti dal Damiani ai cardinali. Ma per stabilire un tale quadro, non è sufficiente, come lo è stato per l'Alberigo, addurre la vaga e non pertinente testimonianza degli storici, che presentano il Damiani come « un incessante assertore

⁵² *Regime sinodale*, pp. 235, 236.

⁵³ *I compiti e le prerogative dei Cardinali Vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale*: AHP 10 (1972) 25-105.

⁵⁴ *Regime*, p. 240-241 n. 17.

del primato romano » (quasi che l'ipotetico potere primaziale partecipato dai cardinali non fosse romano), e citare tranquillamente una unica prova documentale: il sermone XXVI *De Sancto Petro apostolo*, del quale fin dal 1662 chiaramente e fin dal 1743 definitivamente era stata dimostrata l'appartenenza a Niccolò di Clairvaux⁵⁵. Con queste esigenze critiche e metodiche, in base a tre soli scritti del Damiani, dai quali si stralciano e si interpretano fuori da ogni contesto alcuni testi ed alcune frasi, non è difficile attribuire al Damiani un'ecclesiologia preconstituita.

2) Devo precisare, inoltre, che non ho usato il metodo del prof. Alberigo, stabilendo in precedenza le tesi fondamentali sul cardinalato da attribuire al Damiani, scegliendo cioè e interpretando i testi con « la preoccupazione di concludere che secondo il Damiani il cardinalato era di istituzione pontificia, che i cardinali partecipano al potere supremo solo per concessione del papa e che, infine, i cardinali non hanno il potere di giudicare il papa »⁵⁶. Ma ho esaminato tutti i testi disponibili (qualcuno, non importante, può essermi sfuggito) sul primato e sui cardinali.

Le conclusioni circa l'origine e i poteri cardinalizi sono queste: « *Non appare mai...* nel Damiani la coscienza, e molto meno l'affermazione, del diritto divino del cardinalato; e ancor meno, la partecipazione al potere delle chiavi derivata immediatamente da Cristo o in virtù della propria dignità »⁵⁷. Né i testi possono portare oltre, proprio perché il Damiani non si è messo il problema dell'*origine remota* dei cardinali e dei loro poteri, che avrebbe implicato l'origine della istituzione e delle funzioni del « presbyterium ». Il Damiani parla dei cardinali vescovi del suo tempo e delle loro funzioni nella chiesa romana e afferma, senza ambiguità, l'*origine immediata* dei loro incarichi e dei poteri esercitati in essi.

3) L'ultima precisazione. Non intesi mai dire né scrissi, a proposito del decreto *In nomine Domini* del 1059 « che di sinodale ha solo la 'modalità di redazione' »⁵⁸, come mi fa dire l'Alberigo in base al proprio metodo, usato questa volta con puntiglio polemico. La conclusione del ragionamento, nel mio studio, era inequivocabile: « Si tratta quindi, se la lettura delle formule è esatta, di un decreto pontificio emanato dal Papa in un normale sinodo romano e quindi sottoscritto dai presenti ». Questa conclusione si basava sulle seguenti ragioni: il dispositivo è sancito « auctoritate apostolica », cioè della sede apostolica e quindi del papa portatore dell'autorità dell'apostolo Pietro; la promulgazione è papale, come si legge nella sottoscrizione di Niccolò II e come è ovvio, dato che il potere che promulga una legge, imponendone l'osservanza, non è diverso da quello che dá il « vigor » alla medesima; le parole del Damiani, presente al sinodo, esprimono chiaramente la stessa cosa: la « *sinodalis decreti pagina* », ossia la costituzione sinodale, « *quam... beatus Nicolaus papa constituit* », (quindi stabilita o emanata dal papa), riceve dall'assemblea sinodale dei vescovi l'« assensus » e una corroborazione con le

⁵⁵ ALBERIGO, *Cardinalato* ... p. 36 e n. 38. Per il sermone XXVI ved. ciò che dico nel mio articolo citato, p. 28 n. 6 e J. LECLERCO, *Les collections de sermons de Nicolas de Clairvaux*: Rev. Bénéd. 66 (1956) 269-302; spec. 280-82.

⁵⁶ *Regime*, loc. cit.

⁵⁷ FOIS, art. cit., p. 105.

⁵⁸ *Regime*, loc. cit.

loro firme: « conventus [episcoporum] subscriptione firmavit ». Un'ulteriore conferma proviene dalle formule usate nella « Synodica Generalis » e nel decreto sinodale del 1060⁵⁹.

Ciò posto, restano da esaminare gli argomenti ai quali si aggrappa ancora il prof. Alberigo per sostenere, anche se con minor sicurezza di prima, le proprie tesi.

Il fondamento biblico del cardinalato

Anzitutto il fondamento biblico. L'Alberigo sembra ancora convinto che in forza dei testi dell'*Apocalisse* (1,13.20), citati dal Damiani nella Lettera ai cardinali vescovi e in quella a Cadalo, venga stabilito « un rapporto di simmetria tra il binomio Cristo-apostoli » e il binomio cardinali vescovi-papa, che costituisce « una delle chiavi fondamentali » per spiegare la « dottrina » futura « dei cardinali 'come successori' degli apostoli... »⁶⁰. Credo di aver dimostrato insostenibile, opposta sia al testo scritturale sia alle esplicite affermazioni damiane, tutta questa costruzione⁶¹. Ma il prof. Alberigo dimostra di possedere uno sguardo più acuto di quello del Veggente di Patmos. Mentre questi, infatti, vede rappresentate dai sette candelabri, tra i quali Cristo si muove, le sette chiese dell'Asia Proconsolare (*candelabra septem, septem ecclesiae sunt*: Apoc. 1,20), l'Alberigo vi scorge il collegio degli Apostoli (in edizione ridotta!) e inoltre (magia di storico!) li fa vedere, a oltre nove secoli di distanza, anche a Pier Damiani. L'origine dello *jus divinum* del cardinalato trova così un fondamento biblico neotestamentario.

Il Damiani, nella lettera ai suoi colleghi (*Ep. II, 1*), aveva indicato con termini inequivocabili in quale senso applicasse ai cardinali vescovi la tipologia scritturale sia veterotestamentaria sia neotestamentaria. Aveva tralasciato di riassumere nell'applicazione i fantomatici candelabri-apostoli, limitandosi agli « occhi » della visione di Zaccaria, alle « stelle » in

⁵⁹ FOIS, art. cit., p. 47 e note rispettive. Devo ammettere, però, lealmente che il prof. Alberigo questa volta aveva un appiglio grammaticale. Nella prima stesura del testo mancava, infatti, l'accento all'interpretazione damiana del decreto in questione. Dopo aver esposto che si tratta di un decreto sancito dall'autorità papale, aggiungevo: « anche la sua promulgazione, lo si legge chiaramente nella firma di Niccolò II, è papale. Solo la modalità di quest'ultima è sinodale. Si tratta quindi ... di un decreto pontificio emanato dal Papa in un normale sinodo romano ... ». In un secondo tempo, prima delle parole sottolineate, inserivo l'accento all'interpretazione del Damiani: « Ed è proprio l'interpretazione datane dal Damiani, partecipe al sinodo e, probabilmente, alla redazione dello stesso decreto », senza avvertire che al posto di « quest'ultima » avrei dovuto ripetere « della promulgazione », in modo da risultare: « Solo la modalità della promulgazione è sinodale », cioè in forma di costituzione sinodale e non di bolla papale. Trascurata la correzione, le parole « quest'ultima » venivano a riferirsi, ma solo grammaticalmente, a « redazione ». Le parole immediatamente seguenti, però, dicevano esattamente il mio pensiero senza ambiguità. L'Alberigo, sforbiando secondo il proprio metodo la frasetta dal contesto, ha potuto attribuirmi l'affermazione citata sopra. A parte il fatto che le parole tra virgolette « modalità di redazione » attribuitemi, non esistono nel mio testo, ognuno può constatare come il metodo alberighiano usato con puntiglio polemico può far cadere nella meschinità anche chi meschino, probabilmente, non è.

⁶⁰ ALBERICO, *Regime ...*, pp. 243-244.

⁶¹ FOIS, art. cit., pp. 63-65, 76-77.

mano del Cristo apocalittico simbolizzanti i sette « angeli » (probabilmente i sette vescovi delle città asiatiche), e quindi agli « angeli » stessi. Ne aveva dedotto un'esortazione all'adempimento di compiti specifici: « *tanquam septem... oculi* » « *videamus* »; come portatori dell'*imago* delle « stelle » *splendeamus*; come portatori della *dignitas* degli « angeli » in forza del compito dell'evangelizzazione, *verba vitae populis non solum vocibus, sed et moribus nuntiemus*⁶². Questa, la spiegazione del Damiani. Non la ripete nella lettera a Cadalo del 1063. Però non esiste in questa alcun indizio che suggerisca l'uso degli stessi testi scritturali con senso diverso.

L'Alberigo, invece, vi ha scoperto la fondamentazione scritturale della partecipazione ai poteri primaziali di Pietro da parte dei cardinali vescovi, affermata dal Damiani. Il monaco riformatore non ne ha coscienza. Ma forse un mezzo pizzico di psicologia del profondo permette di scoprire le tendenze reali che si agitavano nell'oscurità del suo inconscio. Nove secoli fa...

Consideriamo pure, comunque, per un istante come valida l'interpretazione palesemente gratuita e assurda dell'Alberigo e cerchiamo di tirarne le ultime conseguenze. Se realmente nell'idea damiana esiste un rapporto di simmetria tra il binomio Cristo-apostoli (il Cristo apocalittico di 1,13-16, appare il Cristo-Signore glorificato, in possesso dei suoi diritti divini) e il binomio Papa-cardinali, col Papa quindi vicario di Cristo, la logica vuole, in mancanza di specificazioni contrarie, che questo rapporto sussista anche sul piano dei poteri e della loro origine. Ora gli apostoli su questo piano non hanno alcun potere che non sia stato concesso loro dal Cristo. In forza della simmetria suddetta ne deriverebbe che i cardinali non detengono alcun potere che non sia stato concesso loro dal vicario di Cristo, cioè dal papa. Conclusione contraddittoria a quanto l'Alberigo vuole provare. Effettivamente l'Alberigo, ammettendo che « secondo il Damiani, il papa occupa il posto di Cristo », deve aver avvertito questa difficoltà, che faceva franare tutta la propria costruzione collegiale. Perciò si affretta a concludere che l'ecclesiologia è in movimento evolutivo « su molti fronti »⁶³.

⁶² PL 144, 256B; cfr. Fois, art. cit., pp. 62-65.

⁶³ *Regime sinodale*, p. 244. A questo punto il prof. Alberigo (n. 24) pensa di aver scoperto anche la mia ecclesiologia dal « contesto », come se io, esponendo con la massima oggettività il pensiero ecclesiologico del Damiani, sovrapponevo o prestassi al medesimo, come normalmente fa lui, la mia concezione ecclesiologica. La salvaguardia usata dal Damiani nella lettera a Cadalo, quando usa i testi scritturali accomodandoli ai cardinali vescovi: *Salvo quippe universalis ecclesiae sacramento*, era stata interpretata da me (art. cit., p. 77) secondo l'esigenza delle stesse parole damianee, con l'esclusione dei cardinali dalla *struttura ecclesiale* della chiesa romana « in quanto 'madre', 'capo', 'vertice' della chiesa universale ». A tale proposito e per comprendere il contenuto di *universalis ecclesiae sacramentum*, rimandavo all'ecclesiologia primaziale esposta dallo stesso Damiani nella lettera ai cardinali vescovi (*Ep. II, 1*) e da me analizzata alle pp. 60-62 del mio studio. Bastava, perciò, tener conto di quanto il Damiani dice in quella lettera per comprendere esattamente la salvaguardia. Ciò significherebbe anche far le cose sul serio. Il prof. Alberigo, che non ha ancora analizzato interamente e a fondo un solo scritto di Pier Damiani, ma soltanto estratto da tutti i contesti alcune proposizioni, presume di aver centrato pressoché infallibilmente l'ecclesiologia damiana, in modo tale, almeno, da poter definire quale sia l'autentica e quale sia la falsa. E questo, nonostante la coscienza di non aver inventariato, di non inventariare completamente né di discutere « uno per uno nel loro contesto e nel loro

La struttura collegiale del potere di Pietro

Oltre che nei candelabri apocalittici la « visione dei cardinali vescovi come collegio che assiste abitualmente il papa, con competenza su tutti i problemi della chiesa universale », è ancora scoperta dall'Alberigo nel riferimento del Damiani al senato romano⁶⁴. Ma anche questa scoperta non è molto più sicura di quella dei candelabri-apostoli. Prima di tutto perché il Damiani chiede ai cardinali vescovi, cioè agli « apostolicae sedis aeditui », che sono « spiritalia... universalis ecclesiae senatores » di « imitare » tanto il senato romano, quanto i consoli romani, i quali ultimi non costituivano un collegio; inoltre perché l'imitazione si esaurisce nell'azione apostolica per la salvezza escatologica-soprannaturale. I senatori romani sono da imitare con lo « zelo (*studium*) » di sottomettere alla legge di Cristo « il genere umano »; i consoli, invece, con l'azione di conquista che strappa le anime al demonio per riportarle a Cristo-Re. Il papa, che il collegio dei cardinali vescovi dovrebbe assistere, non è neppure nominato⁶⁵. La « visione » damianea scoperta dall'Alberigo deriva dal suo metodo d'interpretare le parole o gli accenni avulsi dal tema generale dell'intera lettera, dal contesto immediato del capitolo e perfino dello stesso periodo nel quale la parola o l'accento si trova.

Lo stesso metodo ascientifico e acritico è alla base dell'interpretazione delle parole usate dal Damiani nella lettera indirizzata all'eletto (ma non intronizzato) Niccolò II e all'ancora suddiacono Ildebrando, ma che non fu mai inviata⁶⁶.

In essa, rinunciando all'episcopato, il Damiani apostrofa coloro che dovevano essere i destinatari con queste parole: « vos apostolica sedes, vos Romana estis Ecclesia ». Per l'Alberigo non c'è dubbio: il Damiani usa « chiesa romana e sede apostolica per indicare gli uomini più rappresentativi e autorevoli nelle cui mani stava l'autorità suprema della chiesa ». La « chiesa romana », quindi, per l'Avellanese, non è formata dal solo papa⁶⁷. Se l'Alberigo, però, avesse tenuto conto del contesto storico, rilevabile nella stessa lettera e in quella indirizzata all'arcivescovo Enrico di Ravenna (*Ep.* 3,4), senza riferire quest'ultima allo scisma di Cadalo; se avesse letto attentamente tutto il testo, si sarebbe facilmente accorto che il Damiani vuole affermare che la vera chiesa romana, e quindi la sede apostolica, non è nella « fabbrica di pietre », cioè a Roma, con

significato i passi » damiane « relativi alla chiesa romana », ma di « riesaminare alcuni tratti di particolare rilievo » (*Regime sinodale*, pp. 220s.). Infine, sempre a questo proposito, un'ultima osservazione sull'uso della Scrittura da parte del Damiani. Si rischia di non cogliere affatto il suo pensiero, se non si distingue con cura quando usa la Scrittura col senso allegorico-spirituale, come in questo caso, e quindi come una specie di linguaggio per chiarire un'affermazione, un compito, una realtà religiosa, che però non ha attinenza col senso letterale e col contenuto ispirato; e quando invece la usa evidenziandone il contenuto rivelato, o per provare l'origine divina di una istituzione ecclesiale come il primato, o per dimostrare l'autenticità di una tesi dottrinale cattolica come la processione dello Spirito Santo (*Opusc.* XXXIII, PL 145, 633-642).

⁶⁴ *Regime sinodale...*, p. 243 n. 20.

⁶⁵ Per ulteriori precisazioni cfr. il mio articolo cit., pp. 99-103.

⁶⁶ Ved. G. LUCCHESI, *Per una vita di san Pier Damiani*, in *San Pier Damiano nel nono centenario della sua morte*, I, Cesena 1972, pp. 115-119.

⁶⁷ *Regime sinodale*, cit., p. 243.

Benedetto X e i suoi aderenti, ma a Firenze, dove con Pietro è il suo successore eletto, il suo autorevole collaboratore Ildebrando e dove (si può aggiungere) si trovano gli altri quattro cardinali vescovi fuggiti da Roma, nei quali *viget ipsius Ecclesiae sacramentum*. Si sarebbe accorto, insomma, che l'intenzione dello scrivente è quella di affermare qual'è l'autentica chiesa romana e l'autentica sede apostolica, contrapposta a quella falsa; ma non è quella di indicare le persone in possesso dei poteri di Pietro, quasi che la chiesa romana e sede apostolica fosse costituita, nell'ipotesi, dal papa eletto e dal suddiacono Ildebrando senza includervi, almeno, anche i quattro cardinali vescovi che molto probabilmente si trovavano a Firenze col nuovo papa. In altri termini: tenendo conto del contesto, non si può arrivare a confondere *la grande autorità morale* e il conseguente influsso nel governo della chiesa di Ildebrando, riconosciuti anche in questo scritto dal Damiani, con una partecipazione al potere di Pietro. Ciò vale anche per i due cardinali vescovi Umberto da Silvacandida e Bonifacio di Albano, al consiglio dei quali lo stesso Damiani rimanderà più tardi Niccolò II⁶⁸.

Anche nell'interpretazione delle parole dell'opuscolo XX, quindi, è il metodo che è discutibile. Chiudendosi nella ricerca del « *sensus locutionis* » senza curarsi del contesto e della chiara intenzione dello scritto, si arriva facilmente al « *sensus legentis* », cioè al proprio (ricercato!) e non a quello del Damiani.

Sarebbe bastato, inoltre, valutare giustamente la sottomissione che fa il Damiani, primo dei cardinali vescovi e legato apostolico (molto più, quindi, del suddiacono Ildebrando), del proprio operato durante la legazione milanese (inverno 1059-60) al « giudizio della sede apostolica », « al magistero di Pietro », con promessa di ritrattazione, per cogliere la netta distinzione tra gli stessi cardinali vescovi e la sede apostolica in quanto soggetto dei poteri disciplinari e magisteriali del primato, per identificare quindi quale sia nella chiesa romana, secondo Pier Damiani, la persona detentrica di questi poteri.

Le stesse osservazioni valgono per tutti gli altri testi damianei presi o ripresi in considerazione dell'Alberigo per sostenere le proprie tesi.

Anzitutto la partecipazione dei cardinali vescovi al potere delle chiavi affermata dal Damiani nella lettera indirizzata ai medesimi nel 1057: *Sic, sic videlicet cum Petro claves Ecclesiae, merito facti participes, obtinimus...* L'Alberigo, distaccando tranquillamente questa frase dal proprio contesto, cioè dal ragionamento dell'autore; distaccandola inoltre da un'altra frase, alla quale, in forza dello stesso ragionamento, è strettamente legata: *Vos autem, dilectissimi, quibus haec et alia prava datum est ex apostolicae Sedis auctoritate corrigere...*, può definire come « criticamente inaccettabile... sostenere che i poteri dei cardinali vescovi erano delegati dal papa »⁶⁹.

Ma il discorso del Damiani è tanto lineare quanto limpido: non può essere frainteso. L'ho già esposto, discutendo le affermazioni dell'Alberigo,

⁶⁸ Ved. il detto più sopra a p. 394 e il mio art. cit., pp. 30, 33-34, 67. La stessa interpretazione delle espressioni del Damiani registrate nell'*Opusc. XX* la si può vedere nel LUCCHESI, o. cit., p. 119.

⁶⁹ *Regime sinodale*, pp. 241-242, n. 17.

nel mio studio⁷⁰. Il Damiani afferma a tutte lettere che il potere di riformare i presbiteri e gli aspiranti all'episcopato (e non i vescovi, come ho già dimostrato⁷¹), almeno per quanto riguarda i presbiteri non appartenenti alla propria diocesi suburbicaria, è loro « concesso ». Ciò vuol dire che non appartiene al loro diritto ordinario o proprio. È concesso loro « ex auctoritate sedis apostolicae », cioè in forza dell'autorità apostolica di Pietro. Quindi da un potere che è al di sopra e al di fuori delle proprie competenze, anche di vescovi suburbicari.

In questo modo, sempre nell'ambito della riforma (la lettera non parla d'altro), essi ottengono col papa le « chiavi della Chiesa », essi cioè ne sono « fatti partecipi ». Da chi ne son fatti partecipi? Da Dio, in forza dell'ordinazione episcopale?

Ma questa, sotto il profilo giurisdizionale, non conferiva loro poteri più ampi di quelli riconosciuti come ordinari a ogni vescovo sulla propria diocesi e di quelli collegiali esercitati dai vescovi nei diversi sinodi (provinciali, regionali, ecumenici). Solo che la collaborazione al governo della Chiesa universale postulata ai cardinali vescovi dai papi del secolo XI non è mai considerata da Pier Damiani attività sinodale, per poterne dedurre che in tale collaborazione essi esercitavano dei poteri collegiali di tipo universale. I sinodi romani si tenevano allora regolarmente e non vi partecipavano soltanto i cardinali vescovi. Inoltre, come già si è visto per il sinodo del 1059 e si può constatare per gli altri, i decreti sinodali romani sono emanati *auctoritate apostolica* dal papa e ad essi danno il proprio *assensus* i partecipanti al sinodo, sia che appartengano al clero romano e alle diocesi suburbicarie sia che appartengano ad altre diocesi. Ma neppure il decreto *In nomine Domini* riconosce ai cardinali vescovi poteri tali da dover pensare a una partecipazione al « potere primaziale ». Esso attribuisce loro la funzione del metropolita negli atti della presa di possesso e intronizzazione del neo-eletto papa e solo in essi, ma non poteri metropolitani, proprio perché Roma non ha metropoli su di sé.

Ma da chi, dunque, sono « fatti partecipi » delle « chiavi della Chiesa », secondo Pier Damiani, i cardinali vescovi? Dalla stessa dignità cardinalizia? Ma questa non era una nomina o concessione papale? Per Pier Damiani questo è fuor di dubbio⁷².

⁷⁰ Fois, art. cit., pp. 68-71.

⁷¹ Art. cit., pp. 69-70, n. 162. Agli scritti citati, riportanti la distinzione tra vescovi e presbiteri in base alle 12 fonti e 70 (72) palme di Helim, si può aggiungere anche il *Sermone* 41, *De sancto Bartholomeo apostolo*, dove l'autore simbolizza gli « apostoli » con le fonti e gli « inferioris gradus ... sacerdotes » con le palme (PL 144, 724A).

⁷² Deciso a rinunciare all'episcopato ostiense, che conferiva il primo posto tra i cardinali vescovi, il Damiani nell'inverno del 1058 volle scrivere a Niccolò II e a Ildebrando, notificando la propria decisione: « Romanae ... Ecclesiae quod suum erat digne restitui », cioè l'« ecclesiasticum ... regimen ». Egli riconosceva, così, che l'episcopato ostiense e, quindi, la funzione cardinalizia annessavi appartenevano alla sede metropolitana di Roma e che perciò la nomina a quella sede e a quella funzione dipendeva dal Papa (*Opusc.* XX PL 145, 443D-444A). L'Alberigo cade nell'assurdo, abbarbicandosi ai propri apriorismi, quando scrive che « i cardinali-vescovi hanno il potere di correggere i vescovi (!) in forza dell'autorità della sede apostolica, cioè della chiesa romana », la quale comprende « il papa in unione con i cardinali » in quanto « soggetto plenario dei privilegi petrini ». Due, infatti, sembrano le osservazioni doverose. La prima: l'Alberigo volendo provare dai testi damianei, quindi anche da quello in

L'ultimo saggio di un metodo

Infine, il prof. Alberigo persiste ancora, anche se più cautamente, nel sostenere la propria tesi circa il potere di giudicare il papa attribuito ai cardinali vescovi dal Damiani con le parole: *qui [cardinales episcopi] praeter communem Ecclesiae regulam super ipsos quoque pontifices authenticam praevalent promulgare censuram*. A questo proposito afferma: 1) « tutti i principali esegeti del passo damiano vi hanno visto indicato il vescovo di Roma »; 2) « la lettura più convincente » può « vedervi il papa 'a fide devius', cioè il papa indegno o usurpatore, come era il caso di Onorio II », perché il Damiani non avrebbe inteso costituire i cardinali-vescovi giudici del papa senza alcun limite, ma eventualmente solo del papa che allontanatosi dalla fede non è già più papa... »; 3) questa interpretazione « trova appoggio nella conclusione della *Disceptatio synodalis* (che il Fois ignora) dove i 'principes sanctae ecclesiae' sono presenti come

questione, che l'Avellanese concepisce la « sede apostolica » e la « chiesa romana », in quanto soggetto dei poteri primaziali, costituita da papa e cardinali, dà per provata questa concezione per poter spiegare un testo che dovrebbe provarla. E questa è una petizione di principio. La seconda: essendo, secondo lui, i cardinali uniti al papa il « soggetto plenario dei privilegi petrini », cioè dell'autorità apostolica, ne deriva che il potere di riforma « concesso » ai cardinali vescovi è (forse al 50%) un'autoconcessione. Da un altro punto di vista critica le conclusioni dell'Alberigo anche M. MACCARRONE, *La Teologia del primato romano nel secolo XI*, in *Le Istituzioni ecclesiastiche della 'societas christiana' nei secoli XI-XII*, Milano, 1974, p. 79 n. 204. Ancora più discutibile appare il tentativo dell'Alberigo di elevare il ruolo dei cardinali vescovi da quello di *consiglieri* del papa nel governo della chiesa universale, a quello di *condedenti* con lui e perciò di compartecipi dei privilegi petrini. (*Regime sinodale*, pp. 242-43 n. 21). È possibile che Alessandro II si fosse impegnato a non prendere decisioni importanti senza prima ascoltare i cardinali vescovi, per cui il Damiani può scrivere che col loro « consilio et iudicio status ac disciplina *debet* totius ecclesiae gubernari » (*Ep. I, 20: PL 144, 239A*). Non conosco conferme per questo possibile impegno. Ma ciò non prova la partecipazione ai poteri primaziali petrini, quindi a una *condedizione* col papa allo stesso livello di autorità. Basta leggere le lettere inviate dallo stesso Damiani ad Alessandro II tra il 1065 e il 1069, quindi posteriormente alla lettera a Cadalo (*Ep. I, 20*) che è dell'inizio del 1062. Esse toccano problemi della diocesi di Orleans (*Ep. I, 11: PL 144, 213D*); di fede, in rapporto alla simonia (*Ep. I, 13: ivi 219A-B*), e difetti nel governo stesso della Curia (*Ep. I, 12: ivi 214-215*). In esse è sempre chiara non solo la distinzione tra papa e suoi collaboratori e consiglieri (*collaterales*) sul piano della dignità e quindi dei poteri, ma è anche evidente che la decisione per correggere difetti o impedire ingiustizie, mettere un freno all'eresia che attacca la « fides » e l'« ordo religionis », e il relativo potere di farlo vengono attribuiti al solo papa. Per la datazione delle lettere cfr. LUCCHESI, *Per una vita di san Pier Damiani*, in *San Pier Damiano nel IX centenario della sua morte*, II, Cesena 1972, pp. 21-22.

Uguale visione del soggetto dei poteri petrini la si ritrova, nel 1063, nella lettera che accreditava Pier Damiani come legato pontificio con pieni poteri presso cinque arcivescovi francesi: « Non ignorat sancta vestra fraternitas ... quod ex auctoritate sedis apostolicae, cui *nos* indignos clementia divina praefecit, *totius universalis Ecclesiae regendus ac disponendus nobis status incumbit* ». Ma non potendo recarsi personalmente in Francia, invia il Damiani, « Huic itaque *vicem nostram pleno iure commissimus, ut quidquid in illis partibus...*, statuerti, ita ratum teneatur et firmum, ac si *speciali nostri examinis fuerit sententia promulgatum* ». Inoltre ammonisce e « *insuper apostolica vobis auctoritate praecipimus* » di ricevere il Damiani « *tanquam nostram personam* ». Se qualcuno resistesse o si opponesse alle decisioni del medesimo, « *nostram vel Romanae Ecclesiae gratiam non habebit* », fino a congrua soddisfazione (PL 145, 857-858). Ogni rilievo appare superfluo.

quelli che 'successorem Petri fidei labente vestigio mersum ad litora quieta deducimus' ».

La risposta a 1) è molto facile. Non viene citato alcun nome dei « principali esegeti » e quindi è difficile sapere a chi si alluda. Ma se l'Alberigo vuole indicare il Grauert, il Michel, il Ryan e anche il Kempf, l'affermazione è semplicemente falsa. Nessuno di questi « esegeti » ha indicato nei « pontifices » del testo damiano i pontefici romani eletti e intronizzati, ma unicamente i candidati al papato, sui quali i cardinali vescovi, in forza del decreto *In nomine Domini* del 1059, emettevano un giudizio di idoneità e quindi di elezione⁷³. Conseguentemente, la loro autorità non può avallare l'affermazione di 2). Ciò sia detto, finché non saranno svelati i nomi degli « esegeti », coperti, a quanto sembra, dal segreto di ricerca.

Per quanto concerne l'affermazione di 2) si può dire che la problematica *de papa haeretico* così configurata, che considera cioè il papa « minor quolibet catholico » e già decaduto dalla propria funzione, è posteriore di circa 120/130 anni (Somme *Et est sciendum*, 1181/85; *Reverentia sacrorum canonum*, 1183/92; Somma di Uguccione di Pisa, 1188/89) e nessuna storiografia seria può anticiparla all'inizio del 1062 (data della *Ep.* I,20) e molto meno al Damiani, come subito si vedrà. Inoltre si deve dire che l'Avellanese non ha mai considerato Cadalo come papa, ma soltanto come vescovo di Parma illegalmente e quindi invalidamente eletto papa, che tentava d'invadere *armata manu* la Sede Apostolica. Il suo caso, perciò, non sembra adducibile come esemplificazione della tesi sostenuta.

Con l'affermazione di 3) il prof. Alberigo offre un saggio completo del proprio metodo, indubbiamente non privo di risultati. È la seconda volta che egli ricorre per il medesimo scopo alla finale della *Disceptatio*⁷⁴. Dovrebbe trattarsi, quindi, di un'affermazione meditata. Comunque, essa è indubbiamente ricca di conseguenze. Anzitutto fa cadere in contraddizione il Damiani nella stessa *Disceptatio*, dove egli, attaccando l'operato del sinodo di Basilea convocato dalla corte (fine ottobre 1061), che aveva condannato Alessandro II oltre ad eleggere Cadalo, scriveva: *damnatio papae tam gravis et inexplicabilis est, ut non humano sed divino dumtaxat sit tractanda iudicio*. Principio d'immunità, questo, difeso dalla maggioranza dei vescovi tedeschi al sinodo di Augsburg (27 ottobre 1062) per il quale la *Disceptatio* era stata scritta⁷⁵. Inoltre, poiché il « successore di Pietro » da portare in salvo « dal pelago alla riva » nel caso concreto era proprio Alessandro II (Cadalo non fu mai considerato successore di Pietro dal Damiani), ne consegue, in base all'interpretazione dell'Alberigo, che il Damiani considerava caduto in eresia (*fidei labente vestigio mersum*) proprio il suo amico e compagno della legazione milanese del 1059, Anselmo da Baggio, ossia Alessandro II. Come ognuno può vedere, i risul-

⁷³ Per le opinioni di questi storici cfr. il mio articolo cit., pp. 80s. Il KEMPF condivide l'opinione del Ryan: *Pier Damiani und das Papstwahldekret von 1059*: AHP 2 (1964) 87.

⁷⁴ *Cardinalato* ... p. 41, n. 54.

⁷⁵ MGH *De lite* I, 87; 90; SS. XX, 811; cfr. anche A. HAUCK, *Kirchengeschichte Deutschlands*, III, Leipzig 1920, p. 717; H. ZIMMERMANN, *Papstabsetzungen* ... p. 151s.

tati sono anche sorprendenti. Essi derivano direttamente dal tipico metodo alberighiano, consistente nello sforbiciare alcune parole da due periodi diversi, che presentano soggetto e contenuto diverso, e nel ricucirle insieme, dopo aver avulso i due periodi da tutta l'esortazione conclusiva, oltre che da tutto il ragionamento della *Disceptatio* e dal contesto storico concreto. Quest'operazione ha facilitato così la lettura del « *sensus locutionis* ». I « *principes sanctae ecclesiae* » sono identificati nei cardinali vescovi. In questo modo il Damiani, dopo aver coniato per loro il titolo di *spiritalis universalis ecclesiae senatores*, diventava anche l'autore, sicuramente senza prevederne la fortuna, del titolo di « principi della Chiesa », attribuito ai cardinali fino a non molti anni fa. Inoltre, un innocente ablativo assoluto (*fidei labente vestigio*) veniva coinvolto in una interpretazione che, al di là di ogni possibile immaginazione del Damiani, fa apparire eretico proprio quell'Alessandro II, che egli meno di un anno prima aveva eletto papa insieme a tutti gli altri cardinali vescovi e del quale con la *Disceptatio* intendeva provare il pieno ed esclusivo diritto a succedere a Pietro ⁷⁶.

Perché ci si renda conto di questa particolare lettura, basta trascrivere i due periodi, già riportati nel *Cardinalato e Collegialità* dello stesso Alberigo.

« *Sanctae ergo aecclesiae principes* quam propensiori invicem debent karitate congruere, quibus iniunctum est karitatem precipue christiano populo predicare, ut ex eorum, quae procedat ex pietate, concordia sancta universalis gratuletur aecclesia ac gemino utriusque studio christianae religionis reflorat disciplina. Verum nos piscatoris nostri naviculam ex hiatu sylleae voraginis trahentes, dum *successorem Petri fidei labente vestigio mersum ad litora quietam deducimus*, pio ereptori nostro celeuma cantemus:

Te Deum laudamus... » ⁷⁷.

Le parole sottolineate sono quelle ritagliate e unite insieme dall'Alberigo. È facile constatare che le prime costituiscono il soggetto di una proposizione che presenta il verbo alla terza persona plurale. È perciò chiaro che il Damiani non indica se stesso o il gruppo di difensori della chiesa romana. Inoltre i « *sanctae aecclesiae principes* » non sono che due persone. Infatti per il *gemino utriusque studio* dovrebbe rifiorire « la disciplina della religione cristiana ». Il soggetto della seconda proposizione e il verbo rispettivo sono espressi alla prima persona plurale. Qui il Damiani colloca anche se stesso insieme ad altri.

L'identità storica e grammaticale dei soggetti si scopre subito, leggendo semplicemente la « *Clausula dictionis* » della *Disceptatio*, alla quale le due proposizioni trascritte appartengono, cioè collocando queste nel proprio contesto. Si può così rilevare che i « principi della santa chiesa » sono il papa e il re (Enrico IV allora dodicenne), i quali dovrebbero rimanere strettamente concordi, perché il « genere umano » non si dilaceri, come adesso avviene per colpa di Cadalo. *Ille* [Romanus pontifex] *tan-*

⁷⁶ Alessandro II fu eletto « unanimiter » dai cardinali vescovi a Roma il 1° ottobre 1061. Cfr. *Disceptatio*: MGH *De lite* I, 87; G. LUCCHESI, *Per una vita di s. Pier Damiani in San Pier Damiano nel IX centenario della sua morte*, II, Cesena 1972, p. 22.

⁷⁷ MGH *De lite* I, 93-94.

quam parens paterno semper iure premineat, iste [rex] velut unicus ac singularis filius in amoris illius amplexibus requiescat. Ricordato, a questo punto, l'amore di Attalo e di Nicomede per il popolo romano, prosegue: *Sanctae ergo aecclesiae principes, etc.*

Anche il soggetto della seconda proposizione si può identificare, leggendo le prime parole della « Clausula »: « Amodo igitur, dilectissimi, illinc regalis aulae consiliarii, hinc sedis apostolicae comministri, utraque pars in hoc uno studio conspiremus elaborantes, ut summum sacerdotium et Romanum simul confoederetur imperium... »⁷⁸. A questo punto inizia il discorso sull'unione del papa e del re. Ma alla fine, riferendosi allo scopo del sinodo di Augsburg, si rivolge di nuovo ai « consiliarii » e ai « comministri » (*Verum nos...*), per eliminare lo scisma, portando in salvo sia la chiesa (*piscatoris nostri navicula*) sia lo stesso papa, il quale per la fede indebolita del suo tempo, stava affondando proprio come Pietro quando si trovò a camminare sulle acque agitate⁷⁹.

Ora sembra chiarito sia il « sensus loquentis », cioè del Damiani, sia il metodo col quale esso diventa il « sensus legentis », sia infine il motivo per cui io avrei ignorato la finale della *Disceptatio* nel mio studio sul Damiani⁸⁰. Conseguentemente, a proposito della prerogativa attribuita dal Damiani ai cardinali vescovi, il potere cioè « di promulgare una censura autentica *super ipsos pontifices* », posso ribadire tranquillamente l'opinione espressa nel mio studio. Il ragionamento del Damiani, la terminologia usata — « authentica censura », « praevalere », « promulgare », « pontifices » — che si distingue nettamente da quella usata nella stessa lettera a Cadalo per indicare la « tractatio » previa attribuita ai soli cardinali vescovi dal decreto *In nomine Domini* del 1059, indicano con sufficiente evidenza che si tratta di potere di scomunicare i vescovi durante la sede vacante⁸¹.

⁷⁸ MGH *De lite* I, 93.

⁷⁹ Questo riferimento a Pietro lo si trova immediatamente prima della *Clausula* « Agamus illi gratias, qui prius sagenam Petri periclitari permisit et turbine ventorum et procellis undarum: sed ecce ut regrediens manum tetendit, Petrum erexit, ventis imperavit et discrimina marina compescuit » (MGH *De lite* I, 93). Probabilmente il Damiani allude a Mt 14,24-32 e non a Mc 4,36-40, come pensa P. De Heinemann, editore dello scritto in MGH. Per quanto concerne *fidei labente vestigio*, assolutamente si può anche pensare, proprio per il richiamo al fatto evangelico, dove Cristo rimprovera la scarsa fede di Pietro, a una fede debole (non all'eresia) di Alessandro II. Ma difficilmente questa spiegazione è accettabile. Prima di tutto, perché lo scisma è sempre attribuito dal Damiani, anche nella « Clausola », a Cadalo. Inoltre, il fatto che Alessandro II si trovasse allora confinato nella sua diocesi di Lucca, e quindi fuori Roma, dipendeva da Goffredo di Toscana. Infine un vecchio ricordo di sintassi latina suggerisce che l'ablativo assoluto non si riferisce mai (in buon latino) alla persona di cui si parla. Cioè, nel caso, non si può leggere: « dum successorem Petri, fidei suae (eius) labente vestigio... ».

⁸⁰ A essere esatti io citai, infatti, la « Clausola » a p. 44 del mio studio, ma non scopri allora il significato profondo indicato dal prof. Alberigo.

⁸¹ Circa questa interpretazione sono debitore di una risposta al prof. Ovidio CAPITANI. Nel suo documentatissimo studio *Episcopato ed ecclesiologia nell'età gregoriana* in *Le Istituzioni ecclesiastiche della « societas christiana » dei secoli XI-XII*, Milano 1974, 364-65 n. 97, egli non trova convincente questa interpretazione proposta nel mio studio sul Damiani (AHP 10 [1972] 79-96), e ripropone come più probabile quella del Ryan, cercando di spiegare in che modo la « tractatio » del decreto *In nomine Domini* possa anche considerarsi una prerogativa che colloca i cardinali

Concludendo questa nota, ormai troppo lunga, devo ancora rilevare che nell'indagine sull'ecclesiologia dei « gregoriani » il problema in discussione non è, per il momento, la valutazione della sua concordanza o meno

vescovi al di sopra dei primati e dei patriarchi. Con tutto il rispetto per uno dei nostri migliori medievalisti, non riesco ad accettare questa interpretazione proprio in base non solo al lessico ma al ragionamento stesso del Damiani.

Effettivamente, accettando come valida questa ipotesi fatta propria dal Capitani, rimangono inspiegabili non pochi passi della lettera del Damiani a Cadalo (*Ep. I, 20*).

1) Non si spiega, perché il Damiani nella stessa lettera definisca la « tractatio » dei cardinali vescovi una volta *principaliter eligere* (PL 144, 238D); una volta, anche se indirettamente, *iudicium*: « Cum te videlicet alieni, et non filii apostolicae sedis eligent, et ab ea potius, quam tenebas, sede deponerent, quam ad aliam, non per iudicium, sed per strepitum promoverent... » (239D); una volta, analizzando proprio il decreto « In nomine Domini », *principale iudicium*: « Nimirum cum electio illa per episcoporum cardinalium fieri debeat principale iudicium, secundo loco iure praebeat clerus assensum... » (243B), e a un dato momento ne venga fuori con un'*authentica censura*.

2) Non si spiega, una volta constatato questo uso, perché il Damiani proprio nella proposizione in cui per l'elezione del nuovo vescovo di una qualsiasi diocesi il ruolo del clero diocesano viene definito *habere iudicium*, per quello della sede apostolica il ruolo dei cardinali vescovi venga definito *censura*.

3) Non si spiega, perché il Damiani *escluda* all'inizio della lettera che la « tractatio » o il « principaliter eligere » dei cardinali vescovi costituisca una delle prerogative per cui essi vengono a trovarsi al di sopra dei primati e dei patriarchi, per poi includere, alcune righe più in là, questo diritto tra quelle prerogative. Scrive infatti: « Quid tibi de cardinalibus videtur episcopis? qui videlicet et Romanum pontificem principaliter eligunt, et quibusdam aliis praerogativis, non modo quorumlibet episcoporum, sed et patriarcharum, atque primatum iura transcendunt? » (238D). La separazione tra la « tractatio » nell'elezione papale e le altre prerogative appare chiara. La « tractatio » non costituisce per il Damiani una prerogativa che colloca i cardinali vescovi al di sopra dei primati e dei patriarchi. Perciò il potere di « promulgare una autentica censura sugli stessi vescovi » non può essere interpretato come sinonimo di « principaliter eligere ».

4) Ciò posto e considerato che parla di « prerogative », al plurale, risulta anche chiaro che il Damiani deve definire almeno due di esse, che non appartengono alla « tractatio ». La prima è quella di essere consiglieri nel governo della chiesa universale; l'altra è il potere in questione di promulgare una censura. Non se ne leggono altre.

A queste ragioni si deve aggiungere il lessico usato. Per quanto riguarda *censura*, aggiungo qui l'uso che ne fa il FA: « hec [Romana ecclesia], cum omnium fidelium in Christo specialis sit mater, nemo debet renuere illius feriri disciplina vel emendari censura » (P. E. SCHRAMM, *Kaiser, Könige und Päpste*, IV, 1, Stuttgart 1970, p. 152).

Praevalere è usato dal Damiani, proprio in un contesto di gerarchia ecclesiastica, nel senso di « avere il potere ». Indicando a Niccolò II il dovere di correggere i vescovi concubinari, scrive: « Ponamus plane quod Ophni et Phines episcopi sint, Heli autem metropolitani vicem gerat [cfr. *1 Sam 2,12-34*]: quid ergo deterius quis potest agere, quam si luxuriosus episcopis pareat, cum emendare praevaleat? » (*Op. XVII, 2*: PL 145, 384A). Appare così evidente che le parole *authenticam praevaletent promulgare censuram* riferite ai cardinali vescovi significano: « hanno il potere di emanare una censura autentica », cioè una censura (non un giudizio « definitivo ») « legittima e valida », perché proveniente da un'autorità competente. Anche l'espressione *super ipsos... pontifices* non fa difficoltà, poiché « super » con l'accusativo si riscontra nel latino cristiano col significato di « contra » (FORCELLINI, *Lexicon*, s.v. *super*, 20).

Se si considera infine il vero senso delle accuse formulate dal Damiani contro Cadalo relativamente ai cardinali vescovi, si scopre che è l'enormità della colpa, e quindi della presunzione, che viene messa in risalto, misurandola dalla dignità degli offesi. Dopo aver, infatti, messo avanti i loro speciali diritti circa l'elezione papale e aver indicato l'esistenza e la portata di « altre prerogative », il Damiani passa a descrivere la loro dignità dentro la chiesa romana in base all'esegesi allegorica di testi di *Zaccaria* (3, 9; 4, 2) e dell'*Apocalisse* (1, 12b-13). Immediatamente seguono due accuse

con l'istituzione autentica del Cristo. Il problema adesso è quello di stabilire con la massima approssimazione possibile e col massimo rigore oggettivo il pensiero ecclesiologico dei riformatori del secolo XI. Questa

concrete contro Cadalo. La prima è una colpa già consumata e consiste nell'aver inferito un danno ai cardinali vescovi (*praeiudicium ... intulisti*), che non può essere altro che la lesione dei propri diritti nell'elezione papale concessi loro dal decreto *In nomine Domini*, per essersi fatto eleggere a Basilea (ottobre del 1061) senza la partecipazione, anzi all'insaputa dei cardinali vescovi, come il mittente aveva già accennato in precedenza iniziando la requisitoria: *quo pacto praesumpsisti, vel ut mitius loquar acquiescere potuisti, ignorante Romana ecclesia, Romanum te episcopum eligi?* Prescindendo pure dagli altri ceti che intervengono nell'elezione — senato, clero inferiore, popolo — *Quid tibi de cardinalibus videtur episcopis? qui videlicet et Romanum episcopum principaliter eligunt ...?* (238C-D).

La seconda colpa si configura in un'azione non ancora portata a termine, l'occupazione *manu armata* della sede apostolica e quindi la decisione d'imporsi con la violenza come papa ai cardinali vescovi (*qua tumoris audacia tu praesumpsisti te violenter illis ingerere ...?*). Qui non si allude direttamente al diritto dei cardinali vescovi alla « tractatio » previa nell'elezione papale. Effettivamente i termini di paragone, sui quali fa forza l'argomentazione damiana, sono i seguenti: da una parte viene messa in evidenza la liceità garantita dal diritto canonico anche al clero della chiesa più umile di poter esprimere liberamente il proprio giudizio sulla persona designata, o già prescelta, che gli si vuole proporre come vescovo (*liceat liberum de illo, qui sibi praeferendus est, habere iudicium*). Si tratta, perciò, di « consensus » posteriore a una scelta, come risulta anche dalla fonte canonica indicata dal Damiani (ved. J. RYAN, *Saint Peter Damiani and his Canonical Sources*, Toronto 1958, p. 77 n. 143). Esso corrisponde secondo le parole stesse del Damiani (243B), all'« assensus » attribuito al « clero » dal decreto *In nomine Domini*. Dall'altra parte, invece, proprio in opposizione alla norma canonica, la decisa volontà di Cadalo d'imporsi con la forza (*tu praesumpsisti te violenter illis ingerere*), obbligando i cardinali vescovi ad accettarlo per coazione (239A-B).

La gravità della colpa di Cadalo, e quindi delle eventuali pene canoniche meritate, viene commensurata dalla particolare dignità dei cardinali vescovi offesi. Questa, a sua volta, è precisata da due prerogative specifiche, uniche, che son proprio quelle che collocano i cardinali vescovi al di sopra dei primati e patriarchi. La dignità offesa dei cardinali vescovi, inoltre, riceve un rilievo più marcato non solo dalle prerogative, ma anche dal duplice confronto istituito dal Damiani. Nella prima accusa si legge: *Plane si poenitentia iure plectendus est quisquis cuilibet irrogat iniuriam sacerdoti (a qualsiasi vescovo e, forse, presbitero), qua tu sententia dignus es, qui illis praeiudicium sacerdotibus intulisti, quorum consilio et iudicio status ac disciplina debet totius Ecclesiae catholicae gubernari?* Dunque, ben più che semplici vescovi o presbiteri.

Nella seconda accusa, invece, il confronto fa risaltare ancora più alta la dignità dei cardinali vescovi. Da una parte, infatti, c'è il clero inferiore di una qualsiasi diocesi, ai quali è riconosciuto *un dato diritto*; dall'altra ci sono i cardinali vescovi che hanno *il potere* di scomunicare anche i vescovi, al di sopra della norma ecclesiastica comune; i quali cardinali si vedono negato con la violenza l'esercizio di quello stesso diritto attribuito al clero inferiore dopo essersi visto calpestare il proprio diritto esclusivo di elettori prioritari e principali del successore di Pietro. Anche qui, però, è la prerogativa che specifica l'alta dignità offesa e non il diritto del « liberum iudicium ». *Et cum canonica decernat auctoritas ut vel humilis cuiuscumque Ecclesiae clero liceat liberum de illo, qui sibi praeferendus est, habere iudicium, qua tumoris audacia tu praesumpsisti te violenter illis ingerere, qui praeter communem Ecclesiae regulam, super ipsos quoque pontifices authenticam praevalent promulgare censuram?* (239A-B). In poche parole: Cadalo ha offeso i cardinali vescovi, perché ha calpestato il loro diritto prioritario nell'elezione papale; inoltre li offende, perché con la propria violenza calpesta quel diritto di « assenso » libero, riconosciuto al clero inferiore di qualsiasi diocesi. Ma la gravità dell'offesa si misura dalla dignità degli stessi cardinali, specificata dalle loro prerogative indicate.

Queste ragioni e osservazioni, che si aggiungono a quanto esposto nel mio studio o lo chiariscono, non mi permettono di accedere all'opinione del Ryan e del Capitani.

ricerca faciliterà l'inquadramento del medesimo dentro l'evoluzione della ecclesiologia, specialmente occidentale, ossia il suo inquadramento storico. Solo in un secondo tempo potrà essere pronunciato un giudizio dogmatico.

Anche per quanto riguarda la concezione della « Romana ecclesia » di Pier Damiani, posso ribadire le conclusioni del mio studio precedente. Egli può intendere sia la comunità locale, almeno nei ceti aventi diritto in modo diverso all'elezione del successore di Pietro, e in questo senso è raro l'uso di « apostolica sedes »; sia la vera chiesa romana opposta a quella scismatico-eretica e quindi falsa, e in questo senso può coincidere anche con « apostolica sedes » e può anche connotare, in tutto o in parte, i ceti ecclesiali; sia il soggetto ecclesiale-giuridico dei privilegi petrini, e allora « Romana ecclesia » e « apostolica sedes » appaiono sinonimi, ma non connotano mai la comunità locale nella struttura concreta dei suoi ceti. Conseguentemente, non si può dedurre *da questi soli termini* quale sia la persona concreta portatrice dei privilegi petrini, se il vescovo solo o il vescovo con i cardinali; oppure il vescovo solo autonomamente, e inoltre il vescovo e i cardinali. Per precisare questo bisogna adire altri testi. Per il Damiani è la successione personale a Pietro che determina il soggetto concreto dei poteri primaziali, legati — secondo lui per volontà divina — alla sede episcopale di Roma. Se, perciò, da altri testi, dopo seria analisi, dovesse risultare il contrario, bisognerebbe ammettere una contraddizione oppure una evoluzione nel suo pensiero ecclesiologico. L'una e l'altra sono ancora da provare.

Infine credo che questa nota abbia chiarito e giustificato la mia presa di posizione con la recensione al libro dell'Alberigo: *Cardinalato e Collegialità*.

Ora lascio agli altri il giudizio sul metodo storico del prof. Alberigo. Da parte mia posso dire solo questo: con un tale metodo si possono pubblicare dei contributi nelle Miscellanee e anche dei libri, si possono sostenere delle polemiche. Una cosa sola, però, mi pare che non si possa fare: una storia seria dell'ecclesiologia del secolo XI. Molto meno si può rendere un servizio alla verità.